SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 8 febbraio 2002, n. **47.**

Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali»;

Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante «Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali»; 5 marzo 1980, n. 54, recante «Interventi a sostegno delle attività musicali»; 17 febbraio 1982, n. 43, recante «Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo»;

Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589, recante «Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche»;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134»;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191, di adozione del regolamento recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate al settore della musica nell'ambito del Fondo Unico dello spettacolo, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 306 del 31 gennaio 2002;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Intervento finanziario per le attività musicali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito «amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività musicali, in base agli stanziamenti destinati alla musica dal Fondo Unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana, e consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

b) promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;

e) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

f) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;

g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite;

h) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «Ministro», con decreto avente efficacia triennale, sentita la Commissione consultiva per la musica, di seguito definita «Commissione» e tenendo

conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nel triennio precedente e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:

a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui al Capo II;

b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al Capo III;

c) una quota delle risorse da riservare, ad ulteriori attività musicali, secondo quanto stabilito dall'articolo 16.

3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i concorsi, le attività di complessi bandistici.

Art. 2.

Criteri generali di attribuzione del contributo

1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'articolo 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'articolo 6.

2. Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

3. Il Ministro, ai fini della attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi ai singoli settori musicali, sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo;

b) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;

c) l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di Paese dell'Unione europea, per le quali sono in godimento i diritti d'autore;

e) l'incentivo finanziario, nel caso di coproduzioni;

f) la maggiorazione dei costi, per l'allestimento di opere italiane, non rappresentate in Italia da almeno trenta anni;

g) la maggiorazione dei costi per opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedite, nonché per la preparazione del relativo materiale musicale.

4. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con Paesi appartenenti all'Unione europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.

5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per quelle gratuite svolte in chiese e per quelle svolte in edifici scolastici entro il limite del dieci per cento dell'intera attività. Per le attività corali è consentito l'accesso gratuito.

6. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 3.

Presentazione della domanda e determinazione del contributo

1. La domanda di ammissione al contributo, riferita ad una programmazione annuale o triennale, deve essere presentata in duplice copia, di cui una in carta bollata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali — Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, corredata da:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera *a)*;

c) progetto artistico e preventivo finanziario relativi agli anni per i quali è richiesto il contributo, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione.

d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di realizzazione della manifestazione.

e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed è perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.

3. L'entità del contributo, annuale o triennale, è determinata con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, previo parere della Commissione.

Art. 4.

Criteri soggettivi di ammissione al contributo

1. Il contributo può essere assegnato a soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attività nel settore musicale o che abbiano realizzato manifestazioni musicali di riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale ovvero si avvalgano di un direttore artistico che abbia già ricoperto, per almeno due anni, tale carica o altra carica direttiva per soggetti musicali ammessi a contributo.

Art. 5.

Valutazione quantitativa

1. Per le attività lirica, concertistica e corale sono valutabili i costi concernenti la produzione, l'ospitalità e la promozione.

2. Per l'attività di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico, dall'organismo musicale o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.

3. L'ospitalità si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o fissi, sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, che determina, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale.

4. Per lo svolgimento di attività liriche, i costi presi in considerazione possono avere un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalità, sono finalizzati alla promozione dell'attività di giovani cantanti lirici italiani.

5. Per l'attività di formazione professionale e per i concorsi, i costi si riferiscono ai compensi rispettivamente per i docenti e per i componenti delle giurie.

6. Per l'attività mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e per l'attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attività istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

7. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità.

8. Per i complessi bandistici, sono considerate le spese di impianto e funzionamento.

Art. 6.

Valutazione qualitativa

1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti criteri:

a) validità del progetto artistico;

b) direzione artistica;

c) continuità del nucleo artistico e stabilità pluriennale dell'impresa;

d) committenza di nuove opere;

e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;

f) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni;

g) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione;

h) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali;

i) promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali;

l) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale;

m) adeguatezza del numero di prove programmate.

2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore prevalente a quello di cui al comma 1, lettera *a).*

3. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'articolo 5.

4. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.

Art. 7.

Erogazione del contributo. Controlli

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta.

2. L'amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla determinazione del contributo.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:

a) le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto;

b) gli incassi determinati dall'attività artistica;

c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di cui all'articolo 5;

d) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;

e) il personale stabilmente impiegato.

4. L'erogazione dell'importo del contributo è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

5. L'amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

6. L'importo del contributo è fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta. Per le attività triennali è possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti non prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico triennale.

7. Il soggetto beneficiario è tenuto a svolgere un'attività quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attività sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, una diminuzione non superiore al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attività prevista nel periodo di riferimento, la stessa dovrà essere comunque effettuata nella residua parte del triennio.

8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.

Art. 8.

Decadenze e sanzioni

1. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo è disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, nei due anni successivi a quello in cui si è conclusa l'attività:

a) in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3;

b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *a)* o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto dall'articolo 7, comma 7, ultimo periodo.

Capo II

SETTORI MUSICALI

Art. 9.

Teatri di tradizione

1. I teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, nel territorio delle rispettive province.

2. I teatri di tradizione sono ammessi al contributo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altri teatri di tradizione;

b) produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto all'ospitalità, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza annuale o triennale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche. Le recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno il settanta per cento dell'attività per la quale viene richiesto il contributo;

c) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del contributo richiesto.

Art. 10.

Attività concertistiche stabili.
Istituzioni concertistico-orchestrali

1. Le istituzioni concertistico-orchestrali, di seguito denominate «istituzioni», sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale.

2. Le istituzioni sono ammesse al contributo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altre istituzioni concertistico-orchestrali;

b) organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico medesimo con riferimento al periodo di attività;

c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza annuale o triennale, che consideri anche la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale e che assicuri la continuità con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attività, ed una media di nove concerti al mese. Ai fini del raggiungimento del limite minimo di attività, possono essere ammessi, per non più del trenta per cento, i concerti svolti presso altri organismi ospitanti sovvenzionati dallo Stato, nonché in paesi dell'Unione europea;

d) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto;

e) ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività di produzione.

Art. 11.

Attività liriche ordinarie

1. Ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, può essere concesso un contributo in favore di attività liriche promosse da enti pubblici o da soggetti privati non aventi scopo di lucro e dotati di personalità giuridica, a condizione che:

a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 42 della legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) il programma di attività preveda un adeguato numero di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;

c) le manifestazioni siano eseguite da un adeguato numero di orchestrali, non inferiore a quello della partitura originale, ove questa lo indichi;

d) il richiedente abbia entrate proprie pari almeno al cinquanta per cento del contributo richiesto.

Art. 12.

Associazioni e soggetti musicali

1. Può essere concesso un contributo in favore delle attività concertistica e corale, sia di produzione che di ospitalità, realizzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro, a condizione che effettuino un minimo di dieci concerti l'anno e si avvalgano di un direttore artistico individuato tra personalità del mondo musicale di comprovata capacità professionale. Ai fini del raggiungimento del limite minimo di attività, possono essere ammessi, per non più del venti per cento, i concerti svolti in paesi dell'Unione europea.

Capo III

ALTRI SOGGETTI DELLA MUSICA

Art. 13.

Rassegne e festival

1. Può essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari.

2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed è determinato sulla base dei seguenti presupposti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;

b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacità professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;

c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

d) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli, sia per ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani ammessi a contributo ai sensi del presente regolamento, nonché di soggetti di altre nazioni che svolgono un'attività di elevata qualità artistica.

3. In considerazione degli spazi ove le manifestazioni si svolgono, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano per lo svolgimento di concerti corali, organistici e di musica sacra, alle condizioni e nei limiti stabiliti con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, su parere della Commissione.

Art. 14.

Promozione della musica e perfezionamento professionale

1. Può essere concesso un contributo in favore di soggetti pubblici e privati che:

a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione;

b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione nel campo musicale nonché alla valorizzazione della cultura musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana contemporanea, all'utilizzo di giovani esecutori e di nuove metodologie, alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono essere articolati in stage, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio ed editoriali;

c) realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi di composizione ed esecuzione musicale, per i quali siano assicurati la trasparenza, la pubblicità, la imparzialità e l'efficacia in ogni momento dello svolgimento delle iniziative, mediante adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, nonché qualificate giurie;

d) non svolgendo attività di produzione musicale, svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale e dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e musicale; in tal caso, il contributo può essere solo integrativo e comunque non superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute;

e) hanno come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, e hanno ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.

Art. 15.

Complessi bandistici

1. Può essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento.

Capo IV

ULTERIORI ATTIVITÀ MUSICALI

Art. 16.

Progetti speciali

1. Le risorse riservate alle ulteriori attività musicali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191 e l'articolo 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, n. 392.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Limitatamente al primo anno di applicazione, in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, il termine per la presentazione della domanda è fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 febbraio 2002

Il Ministro: URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 196

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicem-

bre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, dispone:

«12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».

— La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 28 luglio 1977.

— La legge 22 luglio 1977, n. 426, recante «Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 settembre 1967.

— La legge 6 marzo 1980, n. 54, recante «Interventi a sostegno delle attività musicali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 10 aprile 1981.

— La legge 17 febbraio 1982, n. 43, recante «Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982.

— La legge 14 novembre 1979, n. 589, recante «Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 23 novembre 1979.

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985.

— Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998.

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1999.

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 19 marzo 2001, n. 191, di adozione del regolamento recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 2001, n. 119.

Nota all'art. 1:

— Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 161 del 26 giugno 1999.

Nota all'art. 3:

— L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, dispone:

«Art. 46 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell' anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

Nota all'art. 6:

— L'art. 9 del citato decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, come modificato dall'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 513,

recante «Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, dispone:

«Art. 9 *(Commissione consultiva per la musica).* — 1. La commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attività;

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonché di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Note all'art. 7:

— Per l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda in nota all'art. 3.

— L'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dispone:

«Art. 47. *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Nota all'art. 9:

— L'art. 28 della citata legge 14 agosto 1967, n. 800, dispone:

«Art. 28 *(Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali).* — Sono riconosciuti «teatri di tradizione»: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive province.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione» a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.».

Note all'art. 11:

— L'art. 27 della citata legge 14 agosto 1967, n. 800, dispone:

«Art. 27 *(Organizzazione delle manifestazioni liriche).* — Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da enti pubblici.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, può essere curata direttamente dagli enti promotori.».

— L'art. 42 della citata legge 14 agosto 1967, n. 800, dispone:

«Art. 42 *(Elenco delle imprese liriche).* — È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.».

Nota all'art. 14:

— L'art. 1, quinto comma, della citata legge 14 novembre 1979, n. 589, dispone:

«L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.

Note all'art. 17:

— Per il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 19 marzo 2001, n. 191, si veda in nota alle premesse.

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 settembre 2001 n. 392 di adozione del «Regolamento recante modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 febbraio 2001, n. 167, ed all'art. 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 19 marzo 2001, n. 191, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attività di danza e delle attività musicali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 2001, n. 253.

AVVERTENZA:

Le schede-modello predisposte dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 3, lettera *c)*, del presente regolamento, sono consultabili sul sito internet della Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo www.spettacolo.beniculturali.it

02G0079

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

Testo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 19 maggio ed il giorno 26 maggio 2002.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) vista, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;

f) rilevato che con decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2002 è stata fissata per il giorno 26 maggio 2002 la data per lo svolgimento delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di settecentottantotto comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale di dieci province, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il giorno 9 giugno 2002;

g) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige»;

h) vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante «Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali» e successive modifiche e integrazioni;

i) visto il decreto del Presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L recante «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

j) vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige»;

k) rilevato che con decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige del 20 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 19 marzo 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di quattro comuni;

l) visto lo Statuto della regione autonoma Valle d'Aosta;

m) vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1195, n. 4, recante elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, e successive modifiche;

n) rilevato che con decreto della regione autonoma Valle d'Aosta 13 febbraio 2002, sono state fissate per il 9 maggio le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di tre comuni;

o) visto lo Statuto regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

p) vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14» e successive modifiche;

q) rilevato che con decreto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 marzo 2002, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di ventuno comuni;

r) visto lo Statuto della regione siciliana;

s) visto il decreto del Presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana» e successive modifiche;

t) vista la legge della regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della regione siciliana e successive modifiche;

u) vista la legge della regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante «Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni nei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica»;

v) vista la legge della regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

w) rilevato che con decreto del Presidente della regione siciliana del 25 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di centocinquantadue comuni;

x) consultata nella seduta del 21 marzo 2002 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI - Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 19 maggio e per il 26 maggio 2002.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni di ballottaggio la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 9, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevute nelle regioni interessate alla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nelle regioni interessate alla consultazione elettorale trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali o nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla loro consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali o nei consigli comunali, e per il restante 10 per cento ai soggetti di cui alla lettera *b)* in modo paritario;

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle coalizioni collegate alla carica di Presidente della provincia o di sindaco nei comuni di cui alla lettera *a)* del comma 2;

b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli comunali di cui alla lettera *a)* del comma 2.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per le regioni interessate alla consultazione elettorale.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a sindaco per le trasmissioni nazionali da rappresentanti della maggioranza delle liste che compongono la coalizione stessa, e per le trasmissioni regionali;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

Art. 6.

Programmi dell'accesso

La programmazione dell'accesso regionale nelle regioni interessate alla consultazione elettorale è sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera e il giorno di cessazione della sua efficacia. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 9, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significati.

Art. 7.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate alla consultazione elettorale del 19 maggio e del 26 maggio 2002, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune.

Art. 8.

tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni comunali e provinciali del 19 maggio e del 26 maggio 2002, la RAI organizza e trasmette nelle regioni interessate alla consultazione elettorale tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.

4. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di sindaco nei comuni di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 3.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

6. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 9.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 10.

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale

Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

02A03726

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 marzo 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia. (Ordinanza n. 3188).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti gli articoli 86, 88, 89 e 107, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 aprile 2001 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia fino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 21 dicembre 2001 che dichiara lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia, fino al 31 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza 17 aprile 2001, n. 3125 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica in Puglia»;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

Considerato che il perdurare di condizioni meteoclimatiche avverse ha aggravato lo stato di crisi idrica nella regione Puglia;

Considerato altresì, che la diminuita piovosità ed il conseguente avviarsi di processi di depauperazione dei suoli fertili, l'accresciuto deficit idrico di alcuni territori della regione Puglia ed il conseguente incremento dei prelievi in falda, in particolare a fini irrigui, rendono ineludibile la difesa qualitativa e quantitativa della falda stessa e l'adozione di misure di risparmio idrico, sia eliminando, o comunque minimizzando, gli sprechi nelle reti interne ed esterne, sia sviluppando l'uso di risorse idriche non convenzionali;

Vista l'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000 recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione del territorio della regione Puglia»;

Vista la nota dell'8 febbraio 2001 con il quale il commissario delegato - Presidente della regione Puglia ha richiesto integrazione e modifiche alla predetta ordinanza n. 3077/200, con particolare riferimento alle attività volte alla tutela delle acque, al risanamento ambientale ed igienico-sanitario, nonché per l'attuazione organica del servizio idrico integrato;

Visto l'accordo di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sottoscritto in Roma il 5 agosto 1999 tra le regioni Basilicata e Puglia ed il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

Considerata la Misura 1.1 dell'asse I «Risorse naturali» del complemento di programmazione della regione Puglia concernente «Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali»;

Ritenuto quindi, necessario disporre le necessarie misure straordinarie per consentire il superamento dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Puglia - commissario delegato adotta tutte le iniziative per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia.

2. Sono attribuiti al commissario delegato-Presidente della regione Puglia, i poteri in materia di approvvigionamento idrico primario ad uso plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale su tutto il territorio della regione Puglia finalizzati a consentire la ripresa delle normali condizioni di vita.

3. Il prefetto di Foggia è confermato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3125 del 17 aprile 2001 e provvede al completamento degli interventi dallo stesso avviati con i poteri già conferiti con la medesima ordinanza, operando in raccordo con il presidente della regione Puglia - commissario delegato.

Art. 2.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia predispone un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento dell'acqua grezza e distribuzione delle acque.

2. Il programma di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in conformità, rispettivamente:

al piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

al piano di tutela di cui all'art. 44 dei decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

al programma straordinario di interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al relativo stato di emergenza ed alle ordinanze ad esso collegate;

alla programmazione regionale o statale in materia, in particolare, a quella relativa agli accordi di programma in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed alle intese istituzionali di programma Stato-regioni in applicazione dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il programma di cui al precedente comma 1 deve, altresì, contenere:

un quadro economico e finanziario;

il fabbisogno finanziario, con indicazione della fonte pubblica e/o privata del finanziamento.

4. Il programma di cui al precedente comma 1 sarà sottoposto alla presa d'atto da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.

1. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede a:

individuare nuovi punti di captazione e stipulare accordi e/o contratti per l'utilizzo e l'approvvigionamento delle acque;

acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea, nonché modificare temporaneamente la destinazione delle risorse idriche e l'assegnazione delle portate da utilizzare, avuto comunque riguardo ai principi sanciti dagli articoli 2 e 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

disporre la progettazione e la realizzazione di impianti ed opere di captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque, al fine di consentire il recapito nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicità;

accelerare l'esecuzione di interventi già finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale e statale, predisponendo ed approvando i progetti, provvedendo alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, disponendo la realizzazione delle opere anche in deroga alle disposizioni vigenti sugli appalti, autorizzandone l'esercizio e l'affidamento ai soggetti gestori, sentite le autorità titolari del relativo servizio idrico, ove già presenti;

stabilire o apportare, ove ritenuto strettamente necessario, modifiche tariffarie all'utenza per i diversi usi conseguenti agli adeguamenti dei proventi derivanti dalla concessione del demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e stabiliti dallo Stato, dagli accordi di programma in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dalla regione Puglia.

2. Gli oneri derivanti da consumi energetici per il sollevamento delle acque e dall'uso di acque già destinate all'uso idroelettrico, relativi ai quantitativi necessari al superamento dell'emergenza, graveranno sui fondi messi a disposizione del commissario delegato.

Art. 4.

1. Per le attività di propria competenza, il commissario delegato-Presidente della regione Puglia, si avvale di un'apposita struttura composta da un numero massimo di 25 unità di personale, dotato di specifica professionalità di cui almeno 20 scelte tra personale della pubblica amministrazione.

2. In favore delle unità di personale di cui al precedente comma 1, per la durata dell'incarico, è autorizza la corresponsione di un compenso determinato ai sensi delle vigenti ordinanze in materia di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia. Per le missioni del personale di cui al presente articolo, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza e, ove autorizzato, anche l'uso del mezzo proprio, con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44/1990.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dei fondi messi a disposizione del commissario delegato - Presidente della regione Puglia.

Art. 5.

1. Per la finalità di cui alla presente ordinanza è istituita una commissione tecnica con funzioni consultive, composta da sei esperti, di cui il presidente e un componente designati dal commissario delegato - presidente della regione Puglia, due componenti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un componente designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed un componente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La commissione è nominata con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il commissario delegato - presidente della regione Puglia, che ne fissa anche i compensi e le modalità dei rimborsi spese, ed ha sede presso gli uffici del

commissario delegato. Il relativo onere grava sulle disponibilità finanziarie del commissario delegato - presidente della regione Puglia.

Art. 6.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, sono attribuite al commissario delegato - presidente della regione Puglia le seguenti risorse:

€ 7.102.433,48 a valere sulle economie di stanziamento di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3400 del 19 dicembre 1996.

€ 5 milioni di cui all'art. 52, comma 60, della legge 28 dicembre 2001, n. 488.

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia è autorizzato ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico primario ad uso plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale; ad attivare le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza; ad utilizzare i proventi di cui al precedente art. 3; ad avanzare istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

3. Il commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi delle somme che verranno erogate sul finanziamento di € 51,65 milioni di cui alla deliberazione programmatica C.I.P.E. del 3 maggio 2001.

Art. 7.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, è autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;

decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;

decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 32, 34 e 37-*bis,* 37-*ter,* 37-*quater;*

legge 5 gennaio 1994, n. 36: art. 3, comma 1, art. 4, comma 1, lettere *b), c), e), g), h), i),* articoli 11 e 13, articolo 17, comma 5;

legge regionale 6 settembre 1999, n. 28;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 86;

delibera C.I.P.E. n. 8 del 19 febbraio 1999.

2. Salva l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali, anche se in corso di emanazione, rimangono fermi gli effetti prodotti dalle determinazioni del prefetto di Foggia - commissario delegato.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultino in contrasto con la presente ordinanza.

Art. 8.

Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A03635

ORDINANZA 22 marzo 2002.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3186).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno, avviando il risanamento del bacino idrografico del fiume;

Considerato che i comuni di Forino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore e Solofra, pur facendo parte dell'ambito territoriale ottimale 1, gravano sul bacino idrografico del fiume Sarno e che il sistema di depurazione dei reflui delle industrie conciarie di detti comuni è parte inscindibile del complesso depurativo del comprensorio alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione di Solofra - Mercato S. Severino;

Considerato che anche il comune di Cava dei Tirreni, pur facendo parte dell'ambito territoriale ottimale 4, grava nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Atteso che è necessario accelerare l'attuazione degli interventi di collettamento e depurazione già previsti nelle precedenti ordinanze, rimuovendo le difficoltà finora incontrate e applicando adeguate misure per abbreviare la fase di realizzazione;

Visto che, a seguito del rinvenimento da parte della soprintendenza archeologica di Pompei di reperti ante-

cedenti il X secolo a.C. presso l'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano, facente parte del sistema depurativo Medio Sarno, sono stati individuati specifici fabbisogni finanziari ed è emersa l'opportunità di assicurare forme di intervento coordinato per la salvaguardia del patrimonio archeologico e la contestuale realizzazione dell'impianto;

Considerato che è necessario completare la progettazione delle reti fognarie interne dei comuni del bacino;

Considerato che è comunque necessario assumere misure di limitazione e di divieto di scarico che diano attuazione al disposto dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999, al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento, attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque, ripristinare la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;

Ritenuto opportuno avviare accertamenti epidemiologici sulle popolazioni più esposte al rischio di patologie collegate all'esposizione agli aerosol microbiologicamente contaminati;

Ritenuto necessario sviluppare ogni intervento in un quadro, coordinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di azioni condotte dal prefetto di Napoli delegato al risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno e dal Presidente della regione Campania delegato agli interventi di risanamento idrogeologico e di regimentazione idraulica nel territorio della regione Campania ex ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 nonché dal Presidente della regione Campania delegato agli interventi di risanamento ambientale ed igienico-sanitari ex ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economico ed ambientale;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Sentito il commissario delegato - prefetto di Napoli;

Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato prefetto di Napoli con l'art. 1 dell'ordinanza n. 3078 del 4 agosto 2000 sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.

2. Il commissario delegato - prefetto di Napoli completa la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione già previsti dalle precedenti ordinanze.

3. Il commissario delegato - prefetto di Napoli completa la progettazione esecutiva delle reti di fognatura, mista o separata, dei comuni facenti parte del bacino idrografico del fiume Sarno, sentita l'autorità d'ambito Sarnese-Vesuviano.

4. Nelle more della realizzazione degli interventi, di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente ordinanza, il commissario delegato - prefetto di Napoli definisce valori limite d'emissione, per gli scarichi degli insediamenti industriali, più restrittivi di quelli previsti all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, allo scarico diretto nel fiume ed allo scarico nella fognatura civile. Tali valori limite si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

5. Al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici su ogni scarico industriale, sia nel caso di scarico temporaneo nel fiume e/o nella fognatura civile, sia nella situazione a regime di scarico in fognatura, i soggetti autorizzati, entro il termine di cui al precedente comma 4, sono obbligati a porre in opera, con oneri a proprio carico, misuratori di portata e campionatori in automatico. L'attività di controllo di tali apparati è assicurata dal gestore del servizio idrico integrato.

6. Il commissario delegato - prefetto di Napoli provvede alla chiusura degli scarichi industriali che non siano stati adeguati entro i termini fissati dai precedenti commi 4 e 5.

Art. 2.

1. Il commissario delegato - prefetto di Napoli completa il progetto preliminare di sistemazione idraulica degli alvei di pianura del fiume Sarno e dei torrenti Solofrana e Cavaiola, già avviato ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998.

2. Il commissario delegato - prefetto di Napoli predispone i progetti esecutivi e realizza gli interventi più urgenti sui tratti della rete idrografica che risultino funzionalmente e temporalmente collegati alla salvaguardia idraulica delle opere di collettamento e di depurazione delle acque reflue del bacino idrografico del fiume Sarno, nel caso in cui tali interventi risultino necessari alla luce del progetto preliminare di cui al precedente comma.

Art. 3.

1. Il commissario delegato - prefetto di Napoli alfine di accelerare e/o integrare funzionalmente la realizzazione degli interventi di propria competenza, può autorizzare integrazioni contrattuali, in deroga all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'attuazione degli interventi di competenza del commissario delegato prefetto di Napoli ai sensi della presente ordinanza:

a) gli accessi alle aree interessate dalle operazioni necessarie per la progettazione delle opere sono disposte dai prefetti territorialmente competenti, in deroga all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

b) l'approvazione del progetto definitivo:

avviene in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;

costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico comunale e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, in deroga agli articoli 10 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

c) i decreti di esproprio sono emanati dai prefetti territorialmente competenti ed eseguiti dal commissario delegato ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Il commissario delegato - prefetto di Napoli provvede ad affidare le opere dallo stesso realizzate, non appena collaudate, al soggetto giuridico responsabile dell'ambito territoriale n. 3 «Sarnese-Vesuviano». Al fine di assicurare la gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione di Solofra - Mercato S. Severino, la realizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei comuni di Forino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Solofra, nonché della rete di collettori consortili e del depuratore di Solfora, è affidata al soggetto titolare dell'ambito territoriale n. 3. La struttura commissariale assicura la necessaria azione di coordinamento nelle procedure di trasferimento. Allo stesso soggetto giuridico è altresì affidata la realizzazione e la gestione della rete fognaria del comune di Cava dei Tirreni.

Art. 4.

1. Le spese per l'esecuzione dei saggi archeologici da effettuare presso l'area dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano fanno carico sui fondi posti a disposizione del commissario delegato - prefetto di Napoli nel limite di € 4.648.112 (L. 9.000.000.000), oltre IVA.

2. Per l'esecuzione dei saggi, secondo le indicazioni progettuali concordate con la soprintendenza archeologica di Pompei ed allo scopo di consentire l'immediato inizio dei lavori di scavo contemporaneamente alla ripresa dei lavori nelle aree o porzioni di esse non interessate dagli scavi, il commissario delegato - prefetto di Napoli può avvalersi, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, del soggetto affidatario dell'esecuzione dell'impianto di depurazione. Eventuali prestazioni specialistiche scorporabili, ove richieste o necessitate da specifiche categorie per la realizzazione degli scavi archeologici, possono essere affidate, anche separatamente, a trattativa privata in deroga all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ad un'impresa specializzata fra quelle indicate dalla Soprintendenza archeologica di Pompei.

3. La soprintendenza archeologica di Pompei cura la direzione tecnico-scientifica degli scavi mediante un proprio funzionario. La relativa spesa, su rendicontazione della soprintendenza archeologica di Pompei, è posta a carico dei fondi a disposizione del commissario delegato - prefetto di Napoli.

4. Per il collaudo dei lavori relativi all'esecuzione dei suddetti saggi archeologici il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, anche in deroga all'art. 28 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, su designazione del Ministro dei beni ed attività culturali, nomina il collaudatore tecnico amministrativo.

Art. 5.

1. Per le attività di cui alla presente ordinanza, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi di due unità di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai membri della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio determinato con decreto interministeriale n. 62/1988 del 24 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni.

2. All'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998, così come integrato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3078 del 4 agosto 2000, dopo le parole «modificazioni ed integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «dall'art. 4, comma 12-*bis*, della legge 26 aprile 1989, n. 155, dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed al relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998, n. 486».

Art. 6.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, commi 2 e 3, art. 2, commi 1 e 2, art. 3, comma 1 ed art. 4, commi 1 e 4 sono attribuite al commissario delegato - prefetto di Napoli, oltre alle risorse previste dalle precedenti ordinanze in materia, ulteriori risorse pari ad € 10.329.138 (L. 20.000.000.000) a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. n. 1.2.1.4. (interventi di tutela ambientale) cap. 7082 - C.D.R.1 dello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002 (residui 2001).

2. Il Presidente della regione Campania delegato ex ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 e successive realizza gli interventi previsti dall'art. 5 della presente ordinanza, previa intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7 della presente ordinanza sono posti a carico del Presidente della regione Campania delegato ex ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 e successive e gravano sulle risorse allo stesso assegnate.

4. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono trasferite, con le medesime modalità previste dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2969 del 10 aprile 1999 direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - prefetto di Napoli.

Art. 7.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A03639

ORDINANZA 22 marzo 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata. (Ordinanza n. 3187).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti gli articoli 86, 88, 89 e 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 21 dicembre 2001 che dichiara lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata, fino al 31 dicembre 2002;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante disposizioni in materia di risorse idriche;

Considerato che il perdurare di condizioni meteoclimatiche avverse ha aggravato lo stato di crisi idrica nella regione Basilicata;

Considerato altresì, che la diminuita piovosità ed il conseguente avviarsi di processi di depauperazione dei suoli fertili l'accresciuto deficit idrico di alcuni territori della regione Basilicata ed il conseguente incremento dei prelievi in falda, in particolare a fini irrigui, rendono ineludibile la difesa qualitativa e quantitativa della falda stessa e l'adozione di misure di risparmio idrico, sia eliminando, o comunque minimizzando, gli sprechi nelle reti interne ed esterne, sia sviluppando l'uso di risorse idriche non convenzionali;

Vista la nota n. 1726/71 H del 19 dicembre 2001, con cui il presidente della regione Basilicata, in qualità di componente dei comitato di coordinamento, oltre a rappresentare la necessità di dichiarare lo stato di emergenza nella regione Basilicata, esponeva l'urgenza di recuperare le fluente dall'invaso del Cogliandrino, attualmente utilizzate a fini e energetici e sversate dal fiume Noce nel mare Tirreno, a beneficio del fiume Sinni e quindi delle disponibilità idriche accumulabili nell'invaso di Monte Cotugno;

Vista la nota n. 119/71 H del 31 gennaio 2002, con cui il segretario generale dell'autorità di Bacino della Basilicata trasmetteva il verbale dell'incontro con i rappresentanti dell'Enel S.p.a., in merito al recupero delle acque dell'invaso del Cogliandrino ai fini dell'intesa tra la regione Basilicata ed il dipartimento della protezione civile;

Considerato che la Misura 1.1 dell'asse I «risorse naturali» del complemento di programmazione della regione Basilicata è finalizzata alla realizzazione del servizio idrico integrato e che l'azione A «rete idrica», è in particolare destinata al completamento ed all'adeguamento delle opere di captazione e di adduzione, alla razionalizzazione ed il potenziamento degli acquedotti minori, alla realizzazione di impianti di potabilizzazione e stoccaggio, oltre che ad una rete di monitoraggio per l'individuazione permanente di eventuali perdite ed errori di gestione;

Visto l'accordo di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sottoscritto in Roma il 5 agosto 1999 tra le regioni Basilicata e Puglia ed il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

Ritenuto quindi, necessario disporre le necessarie misure straordinarie per consentire il superamento dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa della regione Basilicata;

Su proposta del capo diprtimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Basilicata è nominato commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata.

2. Sono attribuiti al commissario delegato - Presidente della regione Basilicata, i poteri in materia di approvvigionamento idrico primario ad uso plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed

industriale su tutto il territorio della regione Basilicata finalizzati a consentire la ripresa delle normali condizioni di vita.

Art. 2.

1. Il commissario delegato - Presidente della regione Basilicata predispone un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento dell'acqua grezza e distribuzione delle acque.

2. Il programma di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in conformità: al piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36:

al piano di tutela di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

alla programmazione regionale o statale in materia, in particolare, a quella relativa agli accordi di programma in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed alle intese istituzionali di programma stato-regioni in applicazione dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il programma di cui al precedente comma 1 deve, altresì, contenere:

la documentazione tecnica necessaria anche per la verifica della compatibilità degli interventi con la situazione di crisi idrica e con l'esigenza di superamento della situazione emergenziale;

un quadro economico e finanziario;

il fabbisogno finanziario, con indicazione della fonte pubblica e/o privata del finanziamento.

4. Il programma di cui al precedente comma 1 sarà sottoposto alla presa d'atto da parte della presidenza del Consiglio - dipartimento della protezione civile, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.

1. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione Basilicata provvede a:

individuare nuovi punti di captazione;

stipulare accordi e/o convenzioni per l'utilizzo e l'approvvigionamento delle acque;

acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea, nonché modificare temporaneamente la destinazione delle risorse idriche e l'assegnazione delle portate da utilizzare, avuto comunque riguardo ai principi sanciti dagli aticoli 2 e 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

disporre la progettazione e la realizzazione di impianti ed opere di captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque, al fine di consentirne il recapito nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicità, predisponendo ed approvando i progetti, provvedendo alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, disponendone la realizzazione anche in deroga alle disposizioni vigenti sugli appalti, autorizzandone l'esercizio e l'affidamento ai soggetti gestori, sentite le autorità titolari del relativo servizio idrico, ove già presenti;

accelerare l'esecuzione di interventi già finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale e statale; in particolare, può, anche nelle more della definizione dei programmi di interventi di cui al precedente articolo, subentrare in luogo del soggetto attuatore o del soggetto titolare dell'impianto, nella realizzazione e nell'affidamento della gestione delle opere e degli impianti, i cui lavori non siano ancora completati o, qualora completati, non siano avviati all'esercizio, qualunque ne sia la causa;

stabilire o apportare, ove ritenuto strettamente necessario, modifiche tariffarie all'utenza per i diversi usi conseguenti agli adeguamenti dei proventi derivanti dalla concessione del demanio idrico ai sensi degli articoli 86 ed 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, degli accordi di programma in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ai sensi dell'art. 13 della citata legge ed ai sensi della delibera CIPE n. 8 del 19 febbraio 1999;

dare completa attuazione al servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, qaulora siano accertate gravi irregolarità ed inadempienze da parte dei soggetti titolari del servizio stesso ed in qualsiasi altro caso in cui l'affidamento del servizio idrico integrato non possa essere perseguito entro il periodo dell'emergenza;

individuare, sull'intero territorio regionale, ogni possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate e predisporre un programma straordinario di interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate, fissandone il sistema tariffario per la loro utilizzazione a fini irrigui ed industriali;

progettare e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizzare sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti da depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica e definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione;

fissare i limiti di qualità degli effluenti in uscita dai depuratori, esistenti o da realizzare, al fine del loro riutilizzo irriguo e/o industriale, garantendo le condizioni di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, anche sulla base dei criteri definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano allo scarico definitivo degli impianti esistenti e da realizzare i limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo.

2. Gli oneri derivanti da consumi energetici per il sollevamento delle acque e dall'uso di acque già destinate all'uso idroelettrico, relativi ai quantitativi necessari al superamento dell'emergenza, graveranno sui fondi messi a disposizione del commissario delegato.

Art. 4.

1. Per le attività di propria competenza, il commissario delegato - Presidente della regione Basilicata, può avvalersi dell'autorità di bacino della Basilicata, delle strutture, delle agenzie e dei soggetti regionali, di enti di ricerca e di società specializzate a totale capitale pubblico, con il riconoscimento, a favore delle medesime, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dal commissario delegato stesso.

2. Gli oneri previsti nel presente articolo gravano sui fondi messi a disposizione del commissario delegato - Presidente della regione Basilicata di cui al comma 1 del successivo art. 6.

Art. 5.

1. Per la finalità di cui alla presente ordinanza è istituita una commissione tecnica con funzioni conclusive, composta da sei esperti, di cui il presidente e un componente designati dal commissario delegato - Presidente della regione Basilicata, due componenti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un componente designato dal dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed un componente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La commissione è nominata con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il commissario delegato - Presidente della regione Basilicata, che ne fissa anche i compensi e le modalità dei rimborsi spese, ed ha sede presso gli uffici del commissario delegato. Il relativo onere grava sulle disponibilità finanziarie del commissario delegato - Presidente della regione Basilicata.

Art. 6.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è attribuito al commissario delegato - Presidente della regione Basilicata l'importo di € 7.102.433,48 a valere sulle economie di stanziamento di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della protezione civile n. 3400 del 19 dicembre 1996.

2. Per le medesime finalità, il commissario delegato - Presidente della regione Basilicata è autorizzato ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico primario ad uso plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale; ad attivare le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza; ad utilizzare i proventi di cui al precedente art. 3; ad avanzare istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

3. Il commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi delle somme che verranno erogate sul finanziamento di € 51,65 milioni di cui alla deliberazione programmatica CIPE del 3 maggio 2001.

Art. 7.

1. Per l'attuazione deali interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - Presidente della regione Basilicata, è autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;

decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;

decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 32, 34 e 37 *bis*, 37 *ter*, 37 *quater*;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 3, comma 1; art. 4, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*; articoli 11, 13, 17, comma 5, art. 19, commi 2 e 3; art. 20;

legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 86 e 89;

delibera CIPE n. 8 del 19 febbraio 1999.

Art. 8.

Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A03640

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° marzo 2002.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Canosa di Puglia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 gennaio 1882, n. 624 con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Canosa di Puglia;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione con la quale la giunta del comune di Canosa di Puglia, unico comune interessato, ha proposto la soppressione del locale archivio notarile mandamentale, in considerazione dell'onerosità del mantenimento di un archivio che risulta pressoché anattivo da numerosi anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Canosa di Puglia è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Trani.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: CASTELLI

02A03292

DECRETO 1° marzo 2002.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Gioia del Colle.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 1° marzo 1894, n. 98 con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Gioia del Colle;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione con la quale la giunta del comune di Gioia del Colle, unico comune interessato, ha proposto la soppressione del locale archivio notarile mandamentale, in considerazione dell'onerosità del mantenimento di un archivio che risulta anattivo da numerosi anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Gioia del Colle è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Bari.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: CASTELLI

02A03293

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 2002.

Proroga dei termini per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei titoli di Stato ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ed, in particolare, gli articoli 12, 13, 15, 16 e 18 - capo terzo, concernenti l'emersione di attività detenute all'estero, ove si prevede, fra l'altro, che:

nel periodo tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002, gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano o regolarizzano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività detenute almeno al 1° agosto 2001 fuori dal territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'art. 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attività medesime;

in luogo del predetto versamento, nel medesimo periodo di tempo, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attività regolarizzate o rimpatriate, titoli di Stato con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato;

nell'ipotesi in cui gli interessati optino per la sottoscrizione di titoli di Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti dagli interessati medesimi con le dichiarazioni riservate;

per le predette finalità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche,

compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001;

per l'assegnazione dei suindicati titoli di Stato, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi dei titoli da sottoscrivere, nei tempi e con le modalità contenute nel suddetto decreto;

gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il medesimo decreto, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di Stato di cui trattasi;

alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei predetti titoli di Stato;

Visto il proprio decreto n. 12480 in data 24 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2001, con cui si è provveduto, in attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, a definire le caratteristiche dei suddetti titoli di Stato ed a stabilire modalità e termini per l'assegnazione dei medesimi;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, ed, in particolare l'art. 1, ove si prevede:

al comma 1 che il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 è prorogato al 15 maggio 2002;

al comma 3 che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sono stabiliti modalità e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2;

Ritenuto, in relazione al disposto del ripetuto decreto-legge n. 12 del 2002, di dover prorogare alla data del 15 maggio 2002 il termine per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei titoli di Stato di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo periodo dell'art. 1 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Con decreto da emanarsi successivamente alla data del 15 maggio 2002, verrà accertato, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, l'importo complessivo dei titoli assegnati.».

Art. 2.

È prorogato al 15 maggio 2002 il termine del 28 febbraio 2002 indicato nel terzo e nel sesto periodo dell'art. 4 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, rispettivamente, per il versamento, da parte degli intermediari, delle somme dovute in relazione all'assegnazione dei titoli di cui al medesimo decreto ministeriale, e per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte della Banca d'Italia, dell'importo dei titoli assegnati tramite gli intermediari stessi.

Restano ferme tutte le altre indicazioni di cui al ripetuto decreto del 24 ottobre 2001.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A03595

DECRETO 4 marzo 2002.

Integrazione del cofinanziamento nazionale del Programma d'informazione del cittadino europeo - azione prioritaria «L'euro: una moneta per l'Europa», nonché cofinanziamento nazionale del padiglione espositivo a Bruxelles, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 4/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera

CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visti i propri decreti 14 giugno e 16 novembre 2001 relativi al cofinanziamento nazionale dell'azione prioritaria «L'Euro: una moneta per l'Europa» che, per l'anno 2001, assegnano al Comitato per l'euro una quota nazionale pubblica complessiva di 26.165.450 euro a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, così come previsto nelle clausole aggiuntive n. 1 e n. 3 — rispettivamente del 14 maggio e 2 novembre 2001 — alla convenzione D/20260, sottoscritta dai rappresentanti della Commissione europea e dello Stato italiano in data 26 marzo 2001;

Visto l'atto aggiuntivo n. 4 alla suddetta convenzione D/20260, sottoscritto tra le parti interessate in data 5 febbraio 2002, che prevede, tra l'altro, un incremento della quota nazionale pubblica di 2.582.285 euro, elevandola complessivamente a 28.747.735 euro nonché un contributo finanziario comunitario aggiuntivo di 137.212 euro, accordato per il finanziamento del padiglione espositivo a Bruxelles nell'ambito della manifestazione tenutasi nei giorni dal 19 al 22 dicembre 2001;

Considerato che il predetto contributo comunitario aggiuntivo è pari al 90 per cento della spesa complessiva, ammontante a 152.458 euro, e che, pertanto, il Governo italiano dovrà partecipare per il restante 10 per cento, pari a 15.246 euro;

Considerata, quindi, la necessità di integrare la quota nazionale relativa all'azione prioritaria «L'euro: una moneta per l'Europa» già disposta con i predetti decreti 14 giugno e 16 novembre 2001, nonché di assicurare la quota nazionale per l'evento espositivo di Bruxelles di cui sopra, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, *ex lege* n. 183/1987;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Comitato per l'euro n. 609/02 e n. 15922, rispettivamente del 17 e 14 febbraio 2002;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 15 febbraio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È attribuito un finanziamento nazionale complessivo di 2.597.531 euro a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Comitato per l'euro, quale integrazione al cofinanziamento nazionale per la realizzazione delle azioni informative concernenti l'introduzione dell'euro, già assegnato con propri decreti 14 giugno e 16 novembre 2001, nonché per il cofinanziamento nazionale dell'evento espositivo di Bruxelles, di cui alle premesse.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del suddetto Comitato per l'euro.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Comitato per l'euro, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 24

02A03627

DECRETO 21 marzo 2002.

Trasferimento della proprietà dello stabilimento termale «Pietro d'Abano», in Battaglia Terme.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 300/1999, recante norme in materia di organizzazione del Governo, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e attribuisce allo stesso le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 che stabilisce che gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS sono trasferiti alle regioni, alle province autonome ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, secondo le modalità di cui all'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il secondo comma dell'art. 22 della legge n. 59/1997 che, ai fini del trasferimento, prevede che gli enti territoriali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge devono presentare al Ministro del tesoro un piano di rilancio degli stabilimenti termali, nel quale sono indicati «gli interventi, le risorse ed i tempi di rea-

lizzazione, con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato»;

Visto il primo comma, dell'art. 22 della citata legge n. 59/1997 che prevede il trasferimento alle regioni, alle provincie autonome e ai comuni a titolo gratuito, in base ai piani di rilascio, di cui al comma 2 dell'art. 22 della citata legge n. 59/1997;

Considerato che, per quanto riguarda la regione Veneto, l'unico stabilimento termale di proprietà dell'INPS è lo stabilimento «Pietro d'Abano» ubicato nel comune di Battaglia Terme (Padova);

Visto che la regione Veneto ha redatto e approvato il piano di rilancio dello stabilimento termale «Pietro d'Abano» come risultato dalla delibera della giunta regionale n. 322 del 16 febbraio 2001;

Visto che la regione Veneto ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze il piano di rilancio dello stabilimento termale «Pietro d'Abano» in data 21 febbraio 2001;

Considerato che, sulla base dell'analisi compiuta dall'advisor del Ministero dell'economia e delle finanze — KPMG Consulting S.p.a. — come risulta dalla relazione del 3 maggio 2001, il piano di rilancio presentato dalla regione Veneto è risultato solo parzialmente rispondente a quanto previsto dalla citata legge n. 323/2000;

Visto che in data 4 maggio 2001 il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di completare l'istruttoria, ha richiesto alla regione Veneto di integrare la documentazione già trasmessa in data 21 febbraio 2001;

Considerato che in data 5 dicembre 2001 la regione Veneto ha fornito le integrazioni richieste, approvate dal comune di Battaglia Terme (Padova) e della regione Veneto rispettivamente con delibera della giunta comunale n. 61 del 29 ottobre 2001 e con delibera della giunta regionale n. 3165 del 26 novembre 2001;

Considerato che, sulla base dell'analisi condotta da KPMG Consulting S.p.a., il piano presentato dalla regione Veneto, corredato dalle integrazioni, risulta rispondente a quanto previsto dalla citata normativa, in particolare non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

Considerato che la regione Veneto e il comune di Battaglia Terme (Padova), rispettivamente con lettera del 31 gennaio 2002 e del 4 febbraio 2002, hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze che il trasferimento della piena proprietà dello stabilimento termale «Pietro d'Abano» e relative pertinenze ubicato nel comune di Battaglia Terme (Padova) venga effettuato a favore della regione Veneto del comune di Battaglia Terme (Padova) rispettivamente nella misura del 90% e del 10%;

Decreta:

La piena proprietà dello stabilimento termale «Pietro d'Abano» e relative pertinenze, ubicato nel comune di Battaglia Terme (Padova), è trasferita a titolo gratuito dall'INPS alla regione Veneto e al comune di Battaglia Terme (Padova), rispettivamente nella misura del 90% e del 10%, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 323/2000.

Roma, 21 marzo 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

02A03621

DECRETO 22 marzo 2002.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 concernente la individuazione di Stati e territori aventi regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 76 del TUIR.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 76, commi 7-*bis* e 7-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituiti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Visto l'art. 9, comma 16, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il quale ha modificato l'art. 76, comma 7-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto in particolare, il citato comma 7-*bis* dell'art. 76, il quale prevede che, per le finalità previste dalla norma stessa, si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori, non appartenenti all'Unione europea, individuati con decreto del Ministro delle finanze, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 2002, con il quale sono stati individuati gli Stati ed i territori aventi un regime fiscale privilegiato;

Considerato che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato è comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la predetta lista assume rilievo anche ai fini del riconoscimento dell'esenzione da imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle

obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, del predetto decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti in Italia;

Ritenuto di dover integrare le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 gennaio 2002 per escludere le Banche centrali e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali di specifici Stati inclusi nella predetta lista;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 sono apportate le seguenti modifidazioni:

a) all'art. 1, la parola «Singapore», è soppressa;

b) all'art. 2, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*bis)* Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A03721

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 13 dicembre 2001.

Biglietto integrato per l'ingresso nella Galleria Palatina di Firenze in occasione dello svolgimento della mostra «Glimples of Islam».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2000 concernente il biglietto cumulativo per la visita delle collezioni museali di Palazzo Pitti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001 concernente la revisione dei prezzi in euro dei biglietti d'ingresso nelle sedi espositive dello Stato;

Vista la nota n. 19115 del 3 dicembre 2001 e successiva nota n. 19531 del 7 dicembre 2001 con le quali la soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Firenze ha proposto un biglietto integrato di euro 8,50 per la visita della Galleria Palatina di Firenze in occasione della realizzazione della mostra «Glimples of Islam» che avrà luogo dal 23 aprile 2002 al 1° settembre 2002;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei *ex* decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione in data 4 dicembre 2001 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la suddetta proposta di istituzione del biglietto integrato in occasione dell'importante iniziativa e della conseguente sospensione, durante il periodo della manifestazione, del biglietto ordinario per l'ingresso nella Galleria Palatina e dei biglietti cumulativi per la visita del complesso di Palazzo Pitti, comprensivo anche del biglietto d'ingresso alla Galleria;

Decreta:

Nel periodo dal 23 aprile 2002 al 1° settembre 2002, in occasione della realizzazione della mostra «Glimples of Islam» l'ingresso nella Galleria Palatina di Firenze è consentito dietro pagamento di un biglietto integrato di euro 8,50.

Nel suddetto periodo è sospeso il biglietto unico di euro 6,50 per l'ingresso nella Galleria Palatina ed il biglietto cumulativo per la visita del complesso museografico di Palazzo Pitti in cui si trova la Galleria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale.*

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 130

02A03625

DECRETO 13 dicembre 2001.

Biglietto integrato per l'ingresso nella Galleria dell'Accademia di Firenze in occasione della realizzazione della mostra «Il nudo femminile e Michelangelo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2000 concernente il biglietto cumulativo per la visita della Galleria dell'Accademia ed il museo dell'Opificio delle pietre dure di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001 concernente la revisione dei prezzi in euro dei biglietti d'ingresso nelle sedi espositive dello Stato;

Vista la nota n. 19286 del 4 dicembre 2001 e successiva nota n. 19531 del 7 dicembre 2001 con le quali la soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Firenze ha proposto un biglietto integrato di euro 8,50 per la visita della Galleria dell'Accademia di Firenze in occasione della realizzazione della mostra «Il nudo femminile e Michelangelo» che avrà luogo dal 25 giugno al 3 novembre 2002;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei *ex* decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione in data 4 dicembre 2001 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la suddetta proposta di istituzione del biglietto integrato in occasione dell'importante iniziativa e della conseguente sospensione, durante il periodo della manifestazione, del biglietto ordinario per l'ingresso nella Galleria dell'Accademia e del biglietto cumulativo per la visita della Galleria stessa e del museo dell'Opificio delle pietre dure;

Decreta:

Nel periodo dal 25 giugno al 3 novembre 2002, in occasione della realizzazione della mostra dedicata a «Il nudo femminile e Michelangelo» l'ingresso nella Galleria dell'Accademia di Firenze è consentito dietro pagamento di un biglietto integrato di euro 8,50.

Nel suddetto periodo è sospeso il biglietto unico per l'ingresso nella Galleria dell'Accademia di euro 6,50 ed il biglietto cumulativo per la visita della Galleria stessa e del museo dell'Opificio delle pietre dure di euro 7,00.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale.*

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 131

02A03626

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 gennaio 2002.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Modena, per l'anno 2002.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MODENA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del

lavoro nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema, produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V, n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia n. 6/2000, emanato dalla direzione provinciale del lavoro di Modena;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Considerati i seguenti indicatori economici:

I. gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per gli anni 2000 e 2001 in relazione ai minori aumenti disposti dal citato decreto n. 6/2000;

II. il tasso di inflazione programmato per l'anno 2002;

III. l'incremento del costo previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001 e della cessazione del regime transitorio previsto dall'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30;

IV. l'incremento degli oneri fiscali derivanti dalla cessazione del regime transitorio introdotto dall'art. 10, comma 1), lettera *c)*, del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137;

V. gli incrementi del costo del lavoro derivanti dall'applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 142;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Modena, vengono rideterminate con il seguente incremento:

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 di una percentuale pari al 5,5% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2001.

Relativamente all'indicatore di cui al precedente punto 5, vengono fatte salve alcune verifiche sull'evoluzione dell'andamento del costo del lavoro del settore.

Modena, 30 gennaio 2002

Il direttore provinciale: MASSI.

ALLEGATO

TARIFFARIO

Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro a tonnellate.

Tariffa in economia.

Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore tariffa oraria 15,96.

Per i lavori inferiori alle 8 ore .... da convenirsi

Carbone.

Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in fusti per carico e scarico, trasbordo da automezzo a vagone e viceversa	7,43
Carbone dolce con insaccatura, legatura, scarico e carico	9,73
Scarico con gru di carbone alla rinfusa, vegetale, artificiale, polvere, detriti, cock e carbone in genere	5,13
Mattonelle unione	5,83

Legnami.

Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di carta	7,37
Scarico legnami in genere	5,83
Assi e pali con accatastamento cadauno	7,78
Assi e pali con accatastamento con gru cadauno	2,13

Concimi, sabbia e affini.

Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi	7,10
Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggio	4,32.
Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie	8,87
Solfato di rame, antigrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc.	7,73
Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini	6,70
Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi	5,91

Cereali.

Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi	5,91
Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole	6,40

Salumi e carni.

Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa	11,53
Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo viceversa delle merci sopracitate, incestate o incassettate	9,70
Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento fino a metri 2	16,23
Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne congelata	da convenirsi

Pellami in ossa.

Scarico o carico	6,70

Frutta e mosti

Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali, vini in serbatoio da travasare con pompe o damigiane	6,50
Vini e liquori in cartone	10,52
Vini e mosti in fusti	da convenirsi

Materiale da costruzione.

Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, calce idrata, cemento, scagliola; marmi e pietre granite in lastre lavorate, mattonelle in genere con montacarico 6,20
Mattonelle in genere a mano 7,37
Terra refrettaria alla rinfusa con gru 5,91
Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica 7,00
Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo meccanico . . . . da convenirsi

Scarico o carico collettame presso corrieri e spedizionieri.

Scarico con sistemazione in magazzino. Carico con sistemazione su vagone o automezzo 9,60

Traslochi civili ed industriali.

Traslochi (civili e industriali), facchinaggio specializzato, con montaggio e smontaggio, tariffa oraria . . 16,61
Traslochi e facchinaggio generico tariffa oraria 15,94
Oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria 0,23

N.B. Eventuali danni alle merci sono a carico della ditta appaltatrice.

Lavorazione in frigo della frutta.

Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno, all'esterno dei frigo e spostamenti interni 6,50
Stivaggio su automezzi a mano 7,37
Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano . . . . da convenirsi

Merce varia.

Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi 7,73
Saponi, detersivi, lisive in fusti 8,87
Materiale esplosivo e stufe . . . . da convenirsi

Lavori di facchinaggio in tintoria.

Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi 7,37
Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa 8,87
Scarico e accatastarnento in pacchi di lana fino a Kg. 10 15,36

Sali di monopolio.

Scarico o carico da vagone o da automezzo di sale in sacchi da Kg. 50 o in sacchi di peso superiore 7,58
Scarico o carico da automezzo o da vagone di sali in pacchi da 10 a 20 Kg. 8,03
Per quanto riguarda il maggior percorso, lo stivaggio, il disistivaggio, si rimanda alle specifiche intese da convenirsi.

Tabacchi di monopolio (prezzi a tonnellate).

Int. tabacco tostato e spedizione 33,61
Int. greggi in botti, balle, scatole e spedizione residuo tipo A 18,36
Int. scatole smontate di cartone 26,66
Int. greggi in ballette 24,80
Int. residui di tabacco e spedizione tipo H 30,25
Int. articoli e materiali vari e spedizione cartoni 22,83
Int. omogeneizzato 23,15
Spedizione tabacco lav. in sc. perf. 23,71
Spedizione cartoni vuoti 1 tonnellata 40,77

I prezzi degli articoli citati sono comprensivi di carico-scarico da vagone a camion, trasporto da scalo F.S. a Manifattura Tabacchi o viceversa.

Sistemazione su pedana di articoli vari e scatole smontate 9,71
Carico, scarico tabacco lav. perfetti 21,07
Carico/scarico articoli con carrello, e/o manuale di tabacco greggio 17,80
Stiv. tabacco 21,97
Disist. tabacchi greggi e preparazione per spedizione 27,71
Carico, scarico su camion tabacchi greggi 19,56
Scarico tabacchi con carrello 18,92
Disistivaggio recipienti e articoli diversi 8,38

Operazioni di paratura, presso mercati bestiame.

Tariffe da concordare.

Maggiorazioni varie

Possono convenirsi specifiche maggiorazioni a fronte di maggiore percorso, stivaggio e disistivaggio, merce voluminosa e inferiore a 50 Kg, e per specifiche attività (ad esempio, accatastamento, pesature scarichi alla rinfusa, insaccatura e legatura, stivaggio e disistivaggio su autotreni e vagoni, merci ai piani superiori con montacarico su pallets o a mano etc.).

Classi contributive per la provincia di Modena

Per facchinaggio e trasporto, valevoli per l'anno 2002:

anzianità sino a 8 anni - classe di contribuzione 61° - imponibile mensile in euro 1.017;

anzianità da 8 a 16 anni - classe di contribuzione 62° - imponibile mensile in euro 1.038;

anzianità da 16 a 24 anni - classe di contribuzione 63° - imponibile mensile in euro 1.072;

anzianità da 24 a 32 anni - classe di contribuzione 64° - imponibile mensile in euro 1.106;

anzianità oltre 32 anni - classe di contribuzione 65° - imponibile mensile in euro 1.144.

Norme e criteri generali

Le cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento della attività.

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.

Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 1 della tabella allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.

Per gestione del ciclo logistico si intende anche la movimentazione, conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche o di documenti, ecc.

L'utilizzazione di attrezzature tecnologiche fisse, se in disponibilità ma con oneri a carico del committente, comporta una riduzione delle tariffe, nella percentuale da definire tra le parti.

L'imballaggio, anche se non connesso alla gestione del ciclo logistico, può comportare anche la cernita, il confezionamento, anche sotto vuoto, la cellofanatura, la sigillatura, l'impacchettamento, etc.

Si intende per lavoro notturno quello effettuato in periodo di almeno sette ore consecutive, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (e pertanto tra le 22 e le 5, tra le 23 e le 6 o tra le 24 e le 7): la relativa maggiorazione è pari al 40% delle tariffe.

Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività: la relativa maggiorazione è pari al 50% delle tariffe.

In caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali, salvo che la materia non sia regolata dagli accordi fra le parti.

L'attività prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata della esposizione alle intemperie.

Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

Per le tariffe per il facchinaggio delle bietole si fa riferimento a quanto concordato a livello regionale tra le organizzazioni interessate.

02A03302

DECRETO 18 febbraio 2002.

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che stabilisce che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti a versare la contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 dell'art. 29, così come modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede che sino al 31 dicembre 2001 il Governo proceda ad una verifica degli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1997, con il quale la riduzione prevista dal comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, è stata confermata ed elevata alla misura dell'11,50 per cento per il periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2000, con il quale la predetta riduzione è stata confermata, per l'anno 2000, nella misura dell'11,50 per cento;

Tenuto conto della rilevazione elaborata sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, dalla cui analisi dei dati si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento procapite del numero medio di giornate retribuite, con un conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento;

Ritenuto pertanto di confermare la riduzione di cui al comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50 per cento già stabilita dal citato decreto ministeriale 17 agosto 2000;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2001, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 205

02A03723

DECRETO 28 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al comitato I.N.P.S. di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto il decreto n. 2/98 del 23 gennaio 1998 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro;

Vista la nota inviata dalla C.G.I.L. - Segreteria provinciale di Pesaro in data 20 febbraio 2002, con la quale si designa, in qualità di componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, la sig.ra Gambarara Maria - via B. Buozzi n. 43 - Fano, in sostituzione del sig. Bologna David, dimissionario;

Decreta:

La sig.ra Gambarara Maria - Via B. Buozzi n. 43 - Fano, viene nominata componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al comitato I.N.P.S. in sostituzione del sig. Bologna David, dimissionario.

Pesaro, 28 febbraio 2002

p. *Il direttore provinciale:* DELLA SANTINA

02A03236

DECRETO 6 marzo 2002.

Ricostituzione della commissione speciale presso la sede I.N.P.S. di Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 1 del 22 febbraio 2002 della direzione provinciale di Alessandria, con il quale è stato ricostituito, per la durata di un quadriennio, il comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Visto l'art. 46, comma 3, legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede che i ricorsi, concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1, siano decisi da speciali commissioni composte da rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dagli esercenti attività commerciali e dagli artigiani;

Vista la nota n. 131 del 27 febbraio 2002, con la quale l'Associazione commercianti di Alessandria ha nominato i suoi membri;

Vista la nota n. 15 del 27 febbraio 2002, con la quale la confesercenti di Alessandria ha nominato i suoi membri;

Vista la nota n. 15 del 27 febbraio 2002, con la quale la confartigianato di Alessandria ha nominato i suoi membri;

Vista la nota del 28 febbraio 2002, con la quale l'unione provinciale artigiani di Alessandria ha nominato i suoi membri;

Vista la nota del 27 febbraio 2002, con la quale la Confederazione italiana agricoltori di Alessandria ha nominato i suoi membri;

Vista la nota n. 9903/ET/mp del 28 febbraio 2002, con la quale la federazione provinciale coltivatori diretti di Alessandria, ha nominato i suoi membri;

Vista la nota n. 509/MB/ms del 27 febbraio 2002, con la quale l'unione provinciale agricoltori Alessandria ha nominato i suoi membri;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni;

Tenuti presenti i criteri indicati nello stesso art. 46, comma 3, legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i dati forniti dalle stesse associazioni;

Effettuata in relazione agli stessi dati ed ai criteri fissati dall'art. 46, comma 3, legge 9 marzo 1989, la ripartizione dei membri tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto;

Ritenuto pertanto che l'assegnazione dei membri del citato art. 46, comma 3, legge 9 marzo 1989, n. 88, debba essere così ripartita:

a) per la categoria dei commercianti: due membri all'associazione commercianti e due membri alla Confesercenti;

b) per la categoria degli artigiani: due membri alla confartgianato e due membri all'Unione provinciale artigianato;

c) per la categoria degli agricoltori: due membri alla federazione provinciale coltivatori diretti, un membro alla Confederazione italiana agricoltori ed un membro all'unione provinciale agricoltori di Alessandria;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle associazioni interessate;

Decreta:

È ricostituita in Alessandria, per la durata di un quadriennio, presso la locale sede dell'I.N.P.S., la commissione speciale, di cui all'art. 46, comma 3, legge 9 marzo 1989, n. 88, che risulta composta come segue:

sig. Ferrando Claudio e sig. Vinciguerra Giuseppe, rappresentanti associazione commercianti;

sig. Alpa Lodovico e sig. Arcaini Luciano, rappresentanti confesercenti;

sig.ra Massa Caterina e sig. Navone Pietro, rappresentanti confartigianato;

sig. Bologna Marco e sig. Ferrari Leo, rappresentanti unione provinciale artigianato;

sig. Ercole Roberto, rappresentante Confederazione italiana agricoltori;

sig. Pansecco Michele e sig.ra Scaglia Tea, rappresentanti federazione provinciale coltivatori diretti;

sig. Rendina Pio Sante Mario, rappresentante unione provinciale agricoltori di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alessandria, 6 marzo 2002

Il direttore provinciale: SANLORENZO

02A03221

DECRETO 8 marzo 2002.

Revoca del provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio della cooperativa «Stella», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale n. 83 del 6 novembre 2001 con il quale la società cooperativa «Stella», con sede in Rende, costituita per rogito notaio Italo Scornajenghi in data 7 aprile 1972, è stata cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1999/2000, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 5, della legge n. 59/1992;

Vista l'istanza presentata in data 18 febbraio 2002 relativa alla revoca del provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio per avvenuto versamento in data 17 giugno 1999 del contributo biennale;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Decreta:

È revocato il provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio della cooperativa «Stella»,con sede in Rende.

Cosenza, 8 marzo 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A03289

DECRETO 19 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Vesta», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975 e art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Domus Vesta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Agostino D'Ettore in data 14 luglio 1982, repertorio n. 18728, registro società n. 5175/82, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 27287/193021.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 19 marzo 2002

Il dirigente: CORSI

02A03719

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2001.

Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343;

Visto l'art. 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 265/2000, con il quale, al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi è stata istituita, per l'anno 2000 e per periodi diversi da quelli previsti per l'emergenza ambientale in Adriatico e per le interruzioni tecniche nel Tirreno e nello Ionio, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo delle navi da pesca;

Considerato che, il citato articolo dispone, altresì, che la misura può essere fruita con indennità compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta nel limite massimo percentuale previsto, per la pesca mediterranea, dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo svi-

luppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Visto l'art. 6-*bis* del citato decreto-legge n. 457/1997 che fissa nel limite massimo del 70 per cento i benefici di cui agli articoli 4 e 6 dello stesso provvedimento legislativo da riconoscere alle imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea;

Vista la circolare serie XII n. 12 del 20 aprile 1998, con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, ha emanato le disposizioni per l'attuazione del richiamato art. 6-*bis* del decreto-legge n. 457/1997;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995), recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'accordo 15 novembre 2000 concluso tra le organizzazioni professionali e sindacali della pesca, al cui contenuto si farà riferimento anche ai fini della messa a punto del provvedimento previsto dall'art. 3, comma 2, del presente decreto;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione dell'11 dicembre 2000, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura sociale di accompagnamento istituita con il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, è determinata in misura forfetaria in:

a) L. 1.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice fino a 25 kw;

b) L. 1.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 25 kw e fino a 50 kw;

c) L. 2.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 50 kw e fino a 100 kw;

d) L. 3.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 100 kw e fino a 200 kw;

e) L. 5.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 200 kw e fino a 300 kw;

f) L. 8.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 300 kw e fino a 400 kw;

g) L. 13.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 400 kw e fino a 500 kw;

h) L. 16.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 500 kw e fino a 600 kw;

i) L. 19.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 600 kw e fino a 700 kw;

l) L. 22.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 700 kw.

Art. 2.

1. L'indennità, nella misura fissata all'art. 1, è riconosciuta alle imprese di pesca qualora siano rispettate, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'imbarcazione, nel corso dell'anno 2000, sia stata armata per almeno settantacinque giorni;

b) l'imbarcazione, alla data entrata in vigore del decreto-legge n. 265/2000, non sia stata demolita o destinata a fini diversi dalla pesca;

c) la licenza di pesca sia in corso di validità e non trovasi in una delle condizioni di sospensione previste dal decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'impresa di pesca abbia erogato ai marittimi imbarcati il minimo monetario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, documentato con autocertificazione.

Art. 3.

1. L'indennità nella misura massima indicata al comma 1 dell'art. 1 è riconosciuta, a richiesta degli interessati, quale indennità compensativa, nei limiti di lire 41.200 milioni, ovvero, quale sgravio contributivo e credito d'imposta, nei limiti di lire 300 milioni.

2. L'indennità compensativa di cui al comma 1 è liquidata dal Ministero delle politiche agricole e forestali secondo modalità che saranno definite con successivo decreto ove saranno previste, altresì, le modalità finalizzate a garantire l'effettivo rispetto da parte dell'impresa del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Al fine di evitare duplicazioni di intervento, la richiesta di indennità compensativa o di sgravio contributivo e credito d'imposta è riconosciuta previa autocertificazione del richiedente, attestante l'insussistenza di analoga richiesta.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 1

02A03342

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Caseificio sociale Dosso - Soc. coop. a r.l.», in Dosso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 22 maggio 2001, nei confronti della società cooperativa «Caseificio sociale Dosso - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Dosso - S. Giuliano frazione Castelvetro Piacentino (Piacenza), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Caseificio sociale Dosso - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Dosso - S. Giuliano frazione Castelvetro Piacentino (Piacenza), codice fiscale n. 00110710332, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Milioli Silvano nato a Parma il 13 luglio 1944 e domiciliato in strada principale di Beneceto n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03299

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa responsabilità limitata CO.S.I.S. coop. sociale», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 24 maggio 2001, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa responsabilità limitata CO.S.I.S. coop. sociale» in liquidazione, con sede in Livorno, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa responsabilità limitata CO.S.I.S. coop. sociale» in liquidazione, con sede in Livorno, codice fiscale n. 00371850496, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Claudio Cherubini,

nato a Roma il 20 novembre 1962, e domiciliato in Firenze con studio in via S. Vito n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03300

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Multi Service - Società cooperativa a responsabilità limitata» siglabile «Multi Service - Soc. coop. a r.l.», in Cuneo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 27 giugno 2001, nei confronti della società cooperativa «Multi Service - Società cooperativa a responsabilità limitata» siglabile «Multi Service - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cuneo, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Multi Service - Società cooperativa a responsabilità limitata» siglabile «Multi Service - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cuneo, codice fiscale n. 02299290045, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Marco Milanesio nato a Brà (Cuneo) il 3 agosto 1969, e domiciliato in Cavallermaggiore (Cuneo) in via Aldo Moro n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03301

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Global Service - Società cooperativa a responsabilità limitata» siglabile «Global Service S.c.r.l.», in Tortona Rivalta Scrivia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 21 maggio 2001, nei confronti della società cooperativa «Global Service - Società cooperativa a responsabilità limitata» siglabile «Global Service S.c.r.l.», con sede in Tortona Rivalta Scrivia (Alessandria), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Global Service - Società cooperativa a responsabilità limitata» siglabile «Global Service S.c.r.l.», con sede in Tortona Rivalta Scrivia (Alessandria), codice fiscale n. 01765700065, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Paolo Luigi Bruno,

nato in Acqui Terme (Alessandria) il 25 aprile 1959, ed ivi domiciliato con studio in via Goito n. 2/1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03303

DECRETO 8 marzo 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002 e del 14 gennaio 2002 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) protocollo n. 19913/UT del 23 ottobre 2001, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Ponte nelle Alpi alla zona climatica E;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota UDA/2002/432 del 25 febbraio 2002, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire oltre che al comune di Ponte nelle Alpi anche ai tre comuni limitrofi di Belluno e di Farra d'Alpago e Puos d'Alpago, ambedue in provincia di Belluno, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, ai comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi, Farra d'Alpago e Puos d'Alpago vanno attribuiti rispettivamente 3043, 3048, 3053 e 3091 gradi-giorni e di conseguenza ai due comuni di Ponte nelle Alpi e Farra d'Alpago va modificata la zona climatica da E ad F, mentre ai due comuni di Belluno e di Puos d'Alpago va confermata la zona climatica F.

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegata *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di Belluno, di Ponte nelle Alpi, di Farra d'Alpago e di Puos d'Alpago sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
BL	F	3043	389	Belluno
BL	F	3048	392	Ponte nelle Alpi
BL	F	3053	395	Farra d'Alpago
BL	F	3091	419	Puos d'Alpago

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03622

DECRETO 18 marzo 2002.

Autorizzazione alla società TUV Italia S.r.l., in Cinisello Balsamo, al rilascio di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 2000, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva n. 95/16/CE per l'allegato VI (esame finale) e per l'allegato X (verifica di unico prodotto - modulo G), emesso a nome della società TUV Italia S.r.l., con sede in via Bettola, 32 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano);

Vista l'istanza del 3 agosto 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 3 agosto 2001, protocollo n. 785.511, con la quale l'organismo TUV Italia S.r.l. - Milano, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni per gli altri allegati V, VIII, IX, XI, XII, XIII e XIV, ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione integrativa prodotta dall'organismo TUV Italia S.r.l. - Cinisello Balsamo (Milano) allegata all'istanza suddetta soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo TUV Italia S.r.l., Cinisello Balsamo (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo TUV Italia S.r.l., con sede in via Bettola, 32 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo F);

allegato IX: garanzia qualità totale componenti (modulo H);

allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo TUV Italia S.r.l., Cinisello Balsamo (Milano) e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. All'organismo TUV Italia S.r.l., Cinisello Balsamo (Milano) resta attribuito quale numero di identificazione il n. 0948 già precedentemente assegnato dalla Commissione europea.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino al 1° agosto 2003.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A03623

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 dicembre 2001.

Attuazione della prima fase dell'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Fiat S.p.a. e Unione petrolifera.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta, ampliando e precisando le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attività ivi previste;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità in data 20 maggio 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991) recante «Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria», con cui, all'art. 3, comma 2, lettera *d),* si dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;

Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1999), con cui sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19, della citata legge n. 426/1998;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui è stata recepita la direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, con cui è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatto a Kyoto, nonché le delibere C.I.P.E., in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal protocollo;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione dal benzene;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998) con cui è affidato agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare una struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale e le amministrazioni comunali e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare;

Visto il decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle emissioni della circolazione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualità dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale è stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», durante le quali nei comuni che hanno aderito è stato interdetto il traffico privato;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in data 21 settembre 2000, registrato alla Corte dei conti in data 24 ottobre 2000, con cui sono state assegnate al direttore del servizio I.A.R. le risorse per il finanziamento di interventi di promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane;

Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e rischi industriali;

Visto il decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» supplemento ordinario n. 162/L (*Gazzetta* n. 227 del 28 settembre 2000);

Considerato che il Ministero intende promuovere progetti volti alla realizzazione di interventi strutturali finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti al traffico urbano, tramite l'attuazione di politiche volte alla sostituzione dei carburanti a maggiore impatto con altri più rispettosi dell'ambiente;

Considerato che l'alimentazione a gas metano consente di abbattere pressoché completamente le emissioni di benzene e di materiale particolato dei veicoli a motore ed in modo consistente quelle degli altri inquinanti;

Considerato che è opportuno promuovere nei comuni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n. 163 — che stabilisce, inoltre, che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualità dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale — lo sviluppo dell'uso del metano per autotrazione, sia con incentivi ai cittadini sia con interventi di implementazione della rete di distribuzione, che di azioni di comunicazione a livello locale e nazionale;

Considerato che, in particolare i veicoli utilizzati per il trasporto professionale di persone e quelli utilizzati per la distribuzione delle merci nelle aree urbane e metropolitane, a seguito dell'elevata percorrenza media annuale, sono fra i maggiori produttori delle sostanze inquinanti che si registrano nelle aree urbane;

Considerato che lo sviluppo della rete di distribuzione è un elemento essenziale per lo sviluppo dell'utilizzo di veicoli alimentati a metano, nelle aree urbane e metropolitane individuate nell'accordo di programma;

Considerato che risulta essenziale avere un unico referente per la gestione del programma, il Ministero dell'ambiente individua nello strumento della convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il soggetto cui affidare il compito di dare attuazione al decreto in oggetto;

Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi così definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, d'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base per l'anno finanziario 2000;

Visto l'accordo di programma con il gruppo Fiat e con Unione petrolifera, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 5 dicembre 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 160/2001 del 23 novembre 2001, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e struttura nazionale di gestione

1. Con il presente decreto si vuole promuovere lo sviluppo del metano per autotrazione, presso i cittadini, gli operatori commerciali e gli esercenti di servizi di trasporto persone e cose, nonché per lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.

2. Per il raggiungimento di tali obiettivi e l'attuazione delle politiche necessarie è indispensabile la costituzione di un unico referente che coordini in ambito nazionale la presentazione ed attuazione dei progetti per l'utilizzo del metano, che saranno predisposti dagli enti locali inseriti dalle regioni all'interno delle zone a rischio di inquinamento atmosferico, il rapporto con i produttori delle tipologie dei veicoli oggetto dell'accordo di programma e con le associazioni dei gestori degli impianti di distribuzione di metano e con i cittadini e le categorie interessate. Tale referente sarà costituito sotto forma di convenzione, come previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, e per poter dare avvio all'attivazione del progetto ed al trasferimento delle risorse, essere composta almeno da tre comuni che avranno al loro interno provveduto a formalizzare lo schema di convenzione, e che avranno individuato il comune incaricato di provvedere alla gestione operativa del progetto capofila.

3. Il comune capofila della convenzione dovrà garantire il coordinamento dell'erogazione degli incentivi ai cittadini ed agli operatori dei comuni collocati all'interno delle zone individuate dalle regioni, di cui al decreto legislativo n. 351/1999 ed individuati nell'accordo di programma. Per l'adesione alla convenzione i comuni collocati all'interno delle zone individuate dalle regioni dovranno avere presentato la relazione sullo stato della qualità dell'aria ed il piano degli interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, come previsto dal decreto ministeriale n. 163/1999, avere costituito l'ufficio per il mobility manager di area ove prescritto dalle vigenti norme.

4. La convenzione avrà inoltre il compito di:

promuovere azioni di divulgazione e promozione dell'utilizzo del metano per autotrazione in ambito locale e nazionale;

valutare l'efficacia dei programmi di intervento presentati dai comuni interessati e dai soggetti beneficiari, come individuati dall'accordo di programma;

monitorare gli effetti delle misure attuate, dai singoli comuni, in termini di riduzione dell'impatto ambientale.

Art. 2.

Linee guida alla convenzione

Lo schema della convenzione, che sarà sottoscritta dai comuni interessati, dovrà rispettare le seguenti linee guida:

l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 del presente decreto;

garantire l'accesso al programma per tutti i comuni di cui all'accordo di programma prevedendo adeguate forme di consultazione e di partecipazione fra i comuni aderenti;

l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente decreto dovrà essere descritta attraverso programmi di intervento predisposti dai comuni aderenti alla convenzione, riassunti ed articolati in un piano operativo di dettaglio che, una volta approvato dalla convenzione sarà presentato al servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali per l'approvazione. Il servizio I.A.R. provvederà all'approvazione del piano operativo di dettaglio entro i trenta giorni successivi al ricevimento. Il piano operativo della convenzione dovrà inoltre prevedere le forme di accordo con i produttori dei veicoli, o con soggetti da essi delegati, per la gestione operativa delle richieste di finanziamento presentate dai soggetti beneficiari e le modalità per l'erogazione dei contributi, nonché per la valorizzazione del contributo dell'acquisto di delivery van e taxi, nel rispetto dei valori medi definiti nell'accordo di programma di cui sopra;

gli incentivi dovranno essere erogati ai soggetti beneficiari individuati nell'accordo di programma, come previsto nei programmi di intervento che sono stati presentati dai comuni interessati.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

Possono presentare istanza:

aziende che gestiscono flotte di autoveicoli in servizio pubblico e privato;

aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di TPL, anche integrativi e complementari;

aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica utilità;

aziende o singoli imprenditori che gestiscono servizi di trasporto pubblico di piazza (taxi), servizi di noleggio con conducente, altri servizi di noleggio;

aziende ed imprenditori privati del settore della distribuzione urbana delle merci, cioè i rappresentati dei settori del commercio, dell'artigianato e dell'industria, nonché le aziende di logistica;

aziende ed imprenditori privati che intendono realizzare impianti di distribuzione del metano per autotrazione;

utenze private di mobilità individuale,

che risiedono nel territorio dei comuni compresi nelle zone individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999 ed indicati nell'accordo di programma di cui sopra, che abbiano presentato il programma degli interventi di cui al decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163, che abbiano approvato lo schema della convenzione di cui all'art. 2 del presente decreto e manifestino il proposito di associarsi in convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e provvedano a costituirsi in convenzione.

Tali istanze dovranno essere integrate, a cura dei comuni interessati, all'interno dei programmi di intervento di cui all'art. 2 del presente decreto, e trasmesse al comune capofila della convenzione per la predisposizione del piano operativo.

Sarà data priorità iniziale alle istanze che saranno presentate dalle città che sono state indicate nell'accordo di programma di cui sopra, sempre che abbiano soddisfatto ai requisiti di cui al presente decreto.

Art. 4.

Manifestazione di interesse

1. Ciascuno dei comuni individuati nell'accordo di programma, dovrà trasmettere al comune capofila della convenzione stessa un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, di un suo delegato o dal funzionario responsabile del procedimento in cui manifesta l'interesse a partecipare alla convenzione.

2. Le istanze dovranno contenere copia del rapporto sulla qualità dell'aria relativo all'anno 2000 e seguenti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b),* del decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999, copia del programma degli interventi, previsto dallo stesso decreto per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e copia della documentazione da cui risulta la costituzione dell'ufficio del mobility manager di area ove prescritto dalle vigenti norme.

3. Copia delle istanze, corredate dalla documentazione di cui al comma 2, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali.

Art. 5.

Valutazione del progetto proposto

1. Ai fini dell'ammissibilità, il piano operativo di dettaglio è inviato dalla convenzione tra i comuni al servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente, dove verrà verificato e valutato avvalendosi, se necessario, anche della commissione tecnico-scientifica del Ministero stesso, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

2. Con decreto del direttore generale del servizio I.A.R si provvederà, entro trenta giorni successivi alla valutazione positiva del piano di dettaglio, al trasferimento, al comune capofila della convenzione, delle risorse impegnate con il presente decreto.

Art. 6.

Modalità di finanziamento e di revoca

1. L'importo assegnato sarà trasferito dal Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali al comune capofila della convenzione, con le seguenti modalità:

il 50% entro trenta giorni dall'approvazione del piano operativo di dettaglio;

il restante 50% sulla base degli stati di avanzamento dell'attività, una volta che i contributi erogati ai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, raggiungano l'80% delle somme a disposizione della convenzione in un'unica erogazione alla approvazione del piano di dettaglio di cui al precedente art. 6.

2. Il rendiconto, di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovrà essere inviato al servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali secondo le modalità stabilite dal servizio stesso e comunque entro la scadenza temporale di cui al su citato art. 158 del decreto legislativo n. 267/2000.

3. Nel caso in cui la corrispondenza dell'attuazione del progetto al piano di dettaglio, di cui all'art. 6 non fosse riscontrata, il Ministero dell'ambiente provvederà alla revoca dei finanziamenti concessi ai comuni.

4. I fondi recuperati, ai sensi del comma 3, saranno impiegati per finanziare altri interventi.

Art. 7.

Approvazione dell'accordo di programma

L'accordo di programma fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Fiat S.p.a. e l'Unione petrolifera, sottoscritto in data 5 dicembre 2001 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio on. Altero Matteoli e dai legali rappresentanti della società Fiat S.p.a. e dell'Unione petrolifera, ing. Paolo Cantarella e dott. Pasquale De Vita, avente per oggetto la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'utilizzo del metano per autotrazione nelle aree urbane e metropolitane, allo scopo di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico ed in particolare di quello del PM10, è approvato e reso esecutivo.

Art. 8.

Disponibilità finanziarie

Per l'avvio dell'esecuzione dell'accordo di cui all'art. 7, è autorizzata l'assunzione dell'impegno di L. 30.012.185.000 pari a € 15,5 milioni a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001.

Attraverso il piano operativo di dettaglio il comune capofila della convenzione proporrà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, servizio I.A.R., il riparto delle somme di cui sopra, prevedendo una quota per il funzionamento della convenzione stessa e la valutazione dei programmi di intervento presentati dai comuni.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: SILVESTRINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 116

02A03634

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 novembre 2001.

Soppressione obblighi di servizio previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1/T del 16 gennaio 1990, riguardante il mantenimento a carico dello Stato sia degli obblighi tariffari comportanti la gratuità dei servizi di trasporto effettuati dall'ente Ferrovie dello Stato sia di quelli comportanti la riduzione sui prezzi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 17 maggio 1985, n. 210, che prevede che il Ministro dei trasporti, di con-

certo con il Ministro del tesoro, può sopprimere uno più obblighi di servizio pubblico compresi fra quelli mantenuti a carico della gestione dell'Ente;

Visto l'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha previsto l'abolizione di tutte le preesistenti concessioni gratuite di viaggio, riduzioni ed agevolazioni tariffarie per le quali l'ente Ferrovie dello Stato aveva diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE 1191/1969 ed ha autorizzato il Ministro dei trasporti a stabilire, ai sensi della predetta legge 17 maggio 1985, n. 210, gli obblighi che per effettive esigenze pubbliche devono essere mantenuti a carico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, n. 1/T, con il quale il Ministro dei trasporti ha previsto il mantenimento a carico dello Stato sia degli obblighi tariffari comportanti la gratuità dei servizi di trasporto effettuati dall'ente Ferrovie dello Stato sia di quelli comportanti la riduzione sui prezzi;

Vista la delibera C.I.P.E. in data 12 agosto 1991, adottata ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, con la quale è stata costituita la società per azioni Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 8 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1997 con il quale è stato stabilito che «contestualmente alla definizione del contratto di servizio pubblico si provvederà ad una revisione delle norme prevedenti esclusioni o agevolazioni tariffarie:

a) le attuali esenzioni tariffarie in favore di istituzioni o amministrazioni pubbliche non saranno più regolate, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, dal contratto di servizio pubblico ed il relativo onere non sarà più a carico del Ministero del tesoro ma sarà posto a carico delle istituzioni ed amministrazioni che richiedano il servizio, le quali dovranno provvedere in via diretta alla regolazione dei loro rapporti con l'azienda F.S. S.p.A.»;

Vista la licenza di impresa ferroviaria rilasciata a F.S. S.p.A. ed a Italiana Trasporti Ferroviaria (ITF) S.p.A. in data 23 maggio 2000 per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario;

Vista la nota del 10 luglio 2000 con la quale è stato comunicato che, con deliberazione dell'assemblea dei soci della predetta società ITF del 7 giugno 2000, omologata dal tribunale di Roma il 20 giugno 2000, la stessa società ha mutato la propria ragione sociale in Trenitalia S.p.A.;

Decreta:

Gli obblighi di servizio previsti dall'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 1/T in data 16 gennaio 1990 del Ministro dei trasporti sono soppressi.

Il presente decreto interministeriale sarà inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 136

02A03624

DECRETO 22 marzo 2002.

Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2002 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.).

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PERSONE E COSE A.P.C. 3

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/1976/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 12 febbraio 2002;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2000, recante «Disposizioni applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000;

Vista la risoluzione CEMT/CM(2000)l0 del Consiglio dei Ministri di Praga del 31 maggio 2000 sull'armonizzazione nei trasporti stradali;

Visto il documento CEMT/CM(2001)7/FINAL contenente l'accordo adottato a Lisbona il 29-30 maggio 2001, sulla evoluzione del contingente per il 2002;

Visto il documento CEMT/CM(2001)9/FINAL contenente la «Guida per l'uso delle autorizzazioni CEMT» approvata dal Consiglio dei Ministri di Lisbona del 29-30 maggio 2001;

Visto il documento CEMT/CS/TR(2001)14 del 13 novembre 2001 contenente la nuova distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2002 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2002 è stato portato a 322 autorizzazioni con un aumento rispetto al 2001 di 93 autorizzazioni, tutte «limitate Austria e Grecia»;

Considerato che, del contingente relativo all'anno 2001, non sono state rinnovate, per il 2002, 23 autorizzazioni perché scarsamente utilizzate e 10 autorizzazioni per le quali non è stata presentata la prescritta domanda di rinnovo;

Considerato che le suddette 33 autorizzazioni non rinnovate sono le seguenti:

tre autorizzazioni senza alcuna limitazione;

una autorizzazione con la sola limitazione per la Grecia;

cinque autorizzazioni con la sola limitazione per l'Austria;

ventiquattro autorizzazioni con limitazione Austria e Grecia;

Tenuto conto che, sia per l'aumento del contingente, che per il numero di autorizzazioni non rinnovate, possono essere assegnati complessivamente, per graduatoria, i seguenti quantitativi di autorizzazioni:

tre autorizzazioni senza alcuna limitazione;

una autorizzazione con la sola limitazione per la Grecia;

cinque autorizzazioni con la sola limitazione per l'Austria;

centodiciassette autorizzazioni con la limitazione Austria e Grecia,

per un totale di centoventisei autorizzazioni;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 e l'art. 2, comma 5, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le centosessantadue domande presentate;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2002, per il rilascio, delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

Art. 2.

Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, centoventisei autorizzazioni così ripartite:

tre autorizzazioni senza alcuna limitazione;

una autorizzazione con la sola limitazione per la Grecia;

cinque autorizzazioni con la sola limitazione Austria;

centodiciassette autorizzazioni con limitazione Austria e Grecia.

Art. 4.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco 2, allegato al presente decreto, raggruppate secondo i motivi dell'esclusione stessa.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore: LOBINA

ELENCO 1

GRADUATORIA 2002 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, DEL DECRETO DIRIGENZIALE 7 APRILE 2000

	DATI IMPRESA			Punteggio
Pos.	Nome	Sede	Albo	
1	CANIL F.lli S.p.A.	Bessica di Loria (TV)	TV2652788Y	2324,8
2	GALASSINI F.LLI S.r.l.	Vignola (MO)	MO4102802Z	1689,9
3	B.F.C. Aut.ti S.p.A.	Onara di Tombolo (PD)	PD2453834V	1073,4
4	SAMOGIN PIETRO UGO S.r.l.	Colfosco (TV)	TV2656860Y	962,3
5	VIEZZER EGIDIO	Susegana-Fraz.Colfosco (TV)	TV2651351Y	703,8
6	S.T.E.N. S.a.s. Di Lucietto Giovanni & C.	Galliera Veneta (PD)	PD2450778D	580,9
7	S.A.D.I. S.n.c. di Sandrini Vittorio Angelo & C.	Ponte di Legno (BS)	BS1300677V	577,3
8	CROSINA S.n.c.	Tiarno di Sotto (TN)	TN2052769Y	515,3
9	RUTILLI ADOLFO Aut.ti S.r.l.	Castellucchio (MN)	MN1652759W	434,0
10	AUTA MAROCCHI S.p.A.	TRIESTE	TS3101379V	427,1
11	PECILE S.p.A.	Fagagna (UD)	UD3250739H	424,7
12	FRIGO LUCIANO	Portogruaro (VE)	VE2251092C	413,1
13	VITALI R. & C. S.n.c.	Calvisano (BS)	BS1302451H	409,6
14	CERANTOLA di Cerantola F. & C. S.n.c.	Castelfranco Veneto (TV)	TV2654081H	401,2
15	POLESE GIANFRANCO	TREVISO	TV2651999K	396,4
16	BRUGIONI S.r.l.	Fiumalbo (MO)	MO4105808A	363,4
17	BERTANI Trasporti S.p.A.	Castiglione d/Stiviere (MN)	MN1651018A	351,4
18	SAMOGIN VALTER	Colfosco (TV)	TV2650502U	350,9
19	BRUGIONI TIR S.r.l.	Fiumalbo (MO)	MO4106072T	324,7
20	FABRIS LUCIANO & C.	Tombolo (PD)	PD2455318R	322,8
21	LITTORIA S.r.l.	Borgo S. Michele (LT)	LT6203834S	315,7
22	C.A.L. S.a.s. Di Pegorin Miriam & C.	S.Martino di Lupari (PD)	PD2450948V	312,9
23	MASOTTI S.r.l.	Tavagnacco (UD)	UD3252334R	307,5
24	LUCA TRASPORTI S.a.s.	TRIESTE	TS3101455A	303,2
25	MACELLARI ROSSANO Trasp. Int.li	S.Maria degli Angeli (PG)	PG5602404F	293,3
26	DE LUCA GIOVANNI FELICE	San Fior (TV)	TV2653143J	292,4
27	CUNJA R. EREDI S.r.l.	Monrupino (TS)	TS3101443E	274,7
28	AVOGARO RENZO S.a.s.	Colognola ai Colli (VR)	VR2805724B	273,9
29	PINTARELLI MARCO Autotrasporti	Pergine Valsugana (TN)	TN2052235H	272,3
30	TRASPORTI 2B S.r.l.	Tombolo (PD)	PD2453667M	268,2
31	RUFFO GIORGIO S.r.l.	Colognola ai Colli (VR)	VR2804472E	267,3
32	WINKLER MATTIA S.p.A.	GORIZIA	GO3150534E	266,6
33	INTERBARTOLO GANDOLFO	GORIZIA	GO3150223N	265,8
34	COMUZZI & SBAIZ Trasporti S.r.l.	Varmo (UD)	UD3252947Q	264,8
35	AUTOTRANS di Cantarutti Giuliano & C. S.a.s.	GORIZIA	GO3150754S	263,7
36	FAGIOLI S.p.A.	S. Ilario d'Enza (RE)	RE4502860K	259,8

37	STAR Trasporti Int.li S.p.A.	Rozzano (MI)	MI0869558X	258,7
38	BAGGIO G. & P. F.LLI S.n.c.	Castello di Godego (TV)	TV2650061U	254,4
39	BURELLO ANGELO Trasporti	Attimis (UD)	UD3250765B	245,9
40	FABRIS S.n.c.di Fabris Loris & C.	Tombolo (PD)	PD2455240X	240,6
41	SORGATO DINO Aut.ti	S. Angelo di Piove (PD)	PD2453216H	240,5
42	CAPONI CARLO	Bettona (PG)	PG5601843D	236,4
43	EAST LINE S.r.l. UNIPERSONALE	Ponte della Priula (TV)	TV2653352T	234,3
44	MARCON ODINO	S Martino di Lupari (PD)	PD2454172E	227,5
45	RIBONI S.r.l.	Meina (NO)	NO0651801R	215,3
46	SE.TRA.S. S.r.l.	Narni Scalo (TR)	TR5750808U	211,4
47	BRONCA ANDREA Aut.ti	Ponte della Priula (TV)	TV2650708J	210,0
48	MICLAUSIG EZIO	Savogna d'Isonzo (GO)	GO3150642S	206,9
49	GIRELLI GIACOMO Autotrasporti S.r.l.	Bussolengo (VR)	VR2805589D	199,8
50	SIEVE LEONIDA S.r.l.	S Martino di Lupari (PD)	PD2456312C	199,7
51	NOLIROSS di Rossi Claudio & C. S.n.c.	Vignola (MO)	MO4106076X	199,5
52	EREDI AUT.TI BALDASSAR ANTIOCO di Vezio Baldassar & C.	Cappella Maggiore (TV)	TV2654030R	188,3
53	CAVALLIN L. & C. S.n.c.	Badoere di Morgano (TV)	TV2655175L	187,8
54	SABE S.n.c di Racca Guido & C.	Duino Aurisina (TS)	TS3101538D	184,9
55	MARCON S.r.l.	Castelfranco Veneto (TV)	TV2655865Q	183,2
56	PASETTO RENATO	Soave (VR)	VR2800949U	174,9
57	BURELLO Trasporti S.R.L.	GORIZIA	GO3151046D	171,8
58	CASE RENATO	Taibon Agordino (BL)	BL2400173M	170,4
59	LUCA NELLO S.r.l.	Cimadolmo (TV)	TV2657102N	167,1
60	CRAM S.r.l.	Sarezzo (BS)	BS1302690M	154,9
61	CIGNINI LUIGI	Magnano in Riviera (UD)	UD3250440A	154,4
62	MUTTI S.p.A.	Podenzano (PC)	PC4362889B	151,2
63	ZARATTINI VITTORIO	Giacciano con Baruchella (RO)	RO2601590K	149,3
64	FRAIOLI LUIGI	Colfelice (FR)	FR6100181Y	147,5
65	P.G.M. WAY S.r.l.	Cappella Maggiore (TV)	TV2655829L	142,8
66	MARCHESIN DONATO	Olmi di San Biagio (TV)	TV2652547N	132,6
67	GRUARIN SIMONE	Sesto al Reghena (PN)	PN3201303Y	129,8
68	SVAT S.r.l.	Tombolo (PD)	PD2450006L	120,6
69	LANZONI ROBERTO	Codigoro (FE)	FE3853911J	117,5
70	TRANS-LILLI S.n.c.	Piccione (PG)	PG5604277Q	110,7
71	AUKENTHALER CHRISTINE	Vipiteno (BZ)	BZ2150791K	110,4
72	RAGUSA MAURIZIO	GORIZIA	GO3150685N	96,2
73	CUTILLI ROMEO & C. S.n.c.	Pianella (PE)	PE6400080G	95,7
74	GIA. TRA di Gianesini Trasporti S.r.l.	GORIZIA	GO3150561R	94,4
75	COSSUTTA S.n..c di Walter Cossutta & C.	Monrupino (TS)	TS3101546D	94,1
76	BURNELLI PAOLO & Figli C. S.r.l.	Granarolo dell'Emilia (BO)	BO3709276U	92,6
77	ALPETRANS S.r.l.	Marostica (VI)	VI2953326G	88,5

78	CORTESE S.r.l.	Romano d'Ezzelino (VI)	VI2957291D	82,9
79	VECCHIOLA SALVATORE	Ortanova (FG)	FG7751758D	79,9
80	FERRARIO Autotrasporti S.n.c.	Uboldo (VA)	VA1900270H	76,2
81	FORTINI MARIO	Teolo (PD)	PD2452141D	76,0
82	LANNUTTI S.r.l.	CUNEO	CN0500706W	75,6
83	LUGARESI F.LLI S.n.c.	Forlimpopoli (FO)	FO3956588X	74,2
84	FERCAM S.p.A.	BOLZANO	BZ2150302Z	70,4
85	SAVINI MARCO	Foligno (PG)	PG5603661Q	69,4
86	CEM TIR ITALIANA S.r.l.	GORIZIA	GO3151017Y	66,8
87	FONTANA Autotrasporti di Fontana Decimo & C. S.n.c.	Tezze sul Brenta (VI)	VI2954375J	66,0
88	PIANA TIR S.r.l.	Canelli (AT)	AT452042H	65,7
89	F.M. International e C. S.n.c. Di Micheli Luigi e C.	Berzo San Fermo (BG)	BG1155339B	64,0
90	VERONESE PAOLO	Este (PD)	PD2453221E	60,9
91	VAROTTO MASSIMO	PADOVA	PD2455065F	60,0
92	ELCA TRASPORTI S.r.l.	Cairate (VA)	VA1904388F	58,4
93	PELLEGRINI Trasporti S.r.l.	Villafranca di Verona (VR)	VR2805617G	57,8
94	FRANZONI FULVIO	Serle (BS)	BS1304427T	56,1
95	SAIMA AVANDERO S.p.A.	Pioltello (MI)	MI0850455P	56,0
96	MASCIANGELO NICOLA	Lanciano (CH)	CH6450404G	53,2
97	PE.TRA S.r.l.	Nembro (BG)	BG1155172U	52,9
98	ANTONELLO S.n.c di Antonello Sergio & C.	S.Martino di Lupari (PD)	PD2455485S	52,2
99	CAPPIO BACCANETTO CLAUDIO & C. S.n.c.	S. Giusto C.se (TO)	TO0063794B	52,2
100	BEGHETTO & SCAPIN S.n.c.	Tombolo (PD)	PD2453990E	52,0
101	OL.TRANS S.n.c. Di Tollardo Silvana & C.	Besenello (TN)	TN2052816Y	51,5
102	GEREMIA GIOVANNI	S. Martino di Lupari (PD)	PD2455949J	47,9
103	CERNAZ MARIO	TRIESTE	TS3100466Q	45,5
104	SPAGNOLO GILBERTO	Lusia (RO)	RO2601134D	45,0
105	RE.MA S.r.l.	ASCOLI PICENO	AP5402236D	43,3
106	TRANS EST S.r.l.	GORIZIA	GO3150337Q	41,5
107	CARLINI ENRICO	Pergine Valsugana (TN)	TN2052201Q	39,5
108	SPAGNOLO MORENO	Buso di Rovigo (RO)	RO2601405N	38,1
109	LA RAPIDA S.n.c di Seghetti e Capriotti	Fermo (AP)	AP5401958J	37,0
110	C.L.T. Cooperativa Trasporto Ravenna a.r.l.	RAVENNA	RA4403608P	35,0
111	BORELLA FRANCO	Tribano (PD)	PD2452242J	33,1
112	MARCHIORI ATTILIO & C. S.n.c.	Galliera Veneta (PD)	PD2456543C	33,1
113	COSSUTTA FEDERICO S.n.c di Cossutta Nadia & C.	Monrupino (TS)	TS3101450R	32,1
114	ADAMI Aut.ti S.r.l.	Arbizzano di Negrar (VR)	VR2804308S	30,3
115	MASIERO PIETRO	Noale (VE)	VE2250839Y	30,1

116	ZANELLA ORNELLA	S. Giorgio in Bosco (PD)	PD2452546B	26,8
117	BRACCHI S.p.A.	Cassano d'Adda (MI)	MI0850067M	26,3
118	SEKULIC LJUBKO	Castelmella (BS)	BS1305785B	24,4
119	BELLINO VINCENZO	Bitritto (BA)	BA7457782D	22,5
120	PAVANELLO MARIA ROSA	Morgano (TV)	TV2654629S	22,4
121	MANFREDA LOGISTIK & TRANSPORT S.r.l.	GORIZIA	GO3151039E	22,1
122	COMIS FIORI S.n.c.	S. Stefano di Cadore (BL)	BL2401190G	21,5
123	PASQUOT MAURIZIO	Scomigo-Conegliano (TV)	TV2653738W	21,3
124	GAMMA AUTO S.a.s. Di Menapace Carlo & Co.	BOLZANO	BZ2152103G	19,5
125	ZANIN F.lli S.n.c.	Conegliano (TV)	TV2655639V	19,5
126	TOGNI BENIAMINO & C. S.n.c.	Castelplanio (AN)	AN5302556Q	19,4
127	SPIGOLON ANTONIO	Megliadino S. Fidenzio (PD)	PD2451580H	17,7
128	P.M.B. S.r.l. AUTOTRASPORTI INTERNAZIONALI	Gazzo Padovano (PD)	PD2456363P	16,5
129	ZANINONI EUROFREIGHT S.r.l.	Bagnatica (BG)	BG1151514P	10,6
130	CAMPAGNOLO ADONE	S. Giorgio in Bosco (PD)	PD2454120E	10,0
131	TIROL TRANS di Gruber Stefan	BOLZANO	BZ2152209S	7,4
132	AUTA MAROCCHI LOGISTICA S.r.l	GORIZIA	GO3150892E	6,9
133	TESS S.r.l.	Castel Gabbiano (CR)	CR1602103C	6,6
134	LA MARGHERITA Coop. Service	ROMA	RM5810673H	6,5
135	AUTOTIR S.n.c di Treppo Giuseppe	Tracento (UD)	UD3253095F	5,2
136	SANAPO ANTONIA-ANNA	Taviano (LE)	LE7651317N	5,1
137	DUEPI S.r.l.	TREVISO	TV2657108U	5,1
138	PALETTA LUIGI	S.Antonio Abate (NA)	NA6607771Z	0,7
139	GIGLIO S.r.l.	GORIZIA	GO3150585A	0,3

ELENCO 2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO 1

A) Per non aver effettuato il numero minimo previsto di viaggi nell'area CEMT (extra U.E.) ai sensi dell'art. 2, lettera *a)*, d.d. 7 aprile 2000:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) BESATRANSPORT S.R.L.	CALDIERO (VR)	VR2807242J
2) CHIARCOSSO S.R.L.	PASIAN DI PRATO (UD)	UD3251392K
3) FREI ALBERT	TESIMO (BZ)	BZ2150427E
4) GRUBER LOGISTICS S.p.A.	ORA (BZ)	BZ2151453D
5) GUGLIELMANA S.N.C.	MESE (SO)	SO1851156C
6) KONIGSRAINER ALOIS DI K.A.	S. MARTINO IN PASSIRIA (BZ)	BZ2152002E
7) NOGARA ORFEO S.R.L.	MAROSTICA (VI)	VI2955967D
8) REGOLI S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP5400022C
9) SARTORE PIETRO	S.MARTINO DI LUPARI (PD)	PD2455635F
10)THIALER S.N.C.	PRATO ALLO STELVIO (BZ)	BZ2151447F
11)TRIANGOLO TRANS S.N.C.	MANZANO (UD)	UD3253082A

B) Per aver utilizzato in maniera insufficiente l'autorizzazione CEMT 2001 ai sensi dell'art. 4, lettera *b)*, d.d. 7 aprile 2000:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) ANTONINI & FARAONI S.N.C.	ROMA	RM5813119M
2) CECCONI S.p.A.	AREZZO	AR4752567E
3) COINTRA S.R.L.	RONCHI DEI LEGIONARI (GO)	GO3150795L
4) GANDOLFO S.R.L.	GORIZIA	GO3150875L
5) KODERMAC L. S.R.L.	GORIZIA	GO3150677V
6) PADOVAN F.LLI S.N.C.	S.VENDEMIANO (TV)	TV2650775C
7) PIGLIACELLI S.p.A.	VEROLI (FR)	FR6100023U
8) REJASPED S.R.L.	GORIZIA	GO3150882C
9) TRANSALPI S.N.C.	CIMADOLMO (TV)	TV2653293R
10)VIEZZER E. CASA SPED. S.R.L.	SUSEGANA (TV)	TV2655048Y

C) Per non avere in disponibilità veicoli della categoria «Euro 2», ai sensi dell'art. 4, lettera *a)*, d.d. 7 aprile 2000:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) BALDASSAR S.N.C.	CAPPELLA MAGGIORE (TV)	TV2651093A
2) FEBBRARI MARINO	GHEDI (BS)	BS1305249Z

02A03630

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2001.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
ALIMENTI E NUTRIZIONE - UFFICIO VI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario;

Vista la decisione del Consiglio 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive numeri 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990;

Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992 n. 92/380/CEE che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica di cui alla direttiva 85/511/CEE;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 3 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Vista la decisione della Commissione del 22 febbraio 2001, n. 181/CE, recante modifica dell'allegato I della decisione 91/666/CEE del Consiglio, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli Istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2001.

Art. 2.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 3.

È incaricato della produzione di antigene contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia per un numero complessivo di 642.663 dosi.

Il prezzo di cessione delle suddette dosi di antigene è fissato in L. 348,53 (0,18 euro) oltre IVA per dose che deve superare con esito favorevole i prescritti controlli.

Il numero di dosi di vaccino da prepararsi da parte dell'Istituto verrà stabilito di volta in volta secondo quanto indicato nei contratti di acquisto e dovranno essere pronte alle date indicate nei contratti medesimi.

Art. 4.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede a Brescia è incaricato della conservazione e distribuzione di vaccino antiaftoso per bovini e suini, nonché dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in tempi brevi di vaccino antiaftoso, messo a disposizione dalla Commissione europea secondo le procedure comunitarie.

Art. 5.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore del vaccino antipestoso di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità impartire all'Istituto produttore le necessarie disposizioni.

Art. 6.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 110

02A03616

DECRETO 10 gennaio 2002.

Modificazioni della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27;

Vista la direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2001, recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998 recante «Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999 concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze riportate nell'allegato del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti 29 e 31 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998 e modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999.

Art. 2.

1. Nella premessa dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, è aggiunta la seguente nota R: «Nota R. La classificazione «cancerogeno» non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore rispetto a 6 μm».

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 18 gennaio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108

ALLEGATO

Punto 29 - Sostanze cancerogene: categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
4 - cloroanilina	612-137-00-9	203-401-0	106-47-8	
Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE: (fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na_20 + K_2O + CaO + MgO + BaO) inferiore o pari al 18% in peso)	650-017-00-8			R

Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano; etacelasis	014-014-00-X	253-704-7	37894-46-5	

02A03615

DECRETO 18 gennaio 2002.

Recepimento della direttiva 2001/50/CE della Commissione del 3 luglio 2001 che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto gli articoli 5, lettera *g),* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, concernente il recepimento della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995, riguardante i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti, modificato dal decreto 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Vista la direttiva 2001/50/CE della Commissione del 3 luglio 2001, recante modifica della direttiva 95/45/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. I requisiti di purezza specifici dei coloranti «E 160a (i) caroteni misti» ed «E 160a (ii) betacarotene» di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, modificato dal decreto 29 dicembre 1999, sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 111

ALLEGATO

E 160 (i) CAROTENI MISTI

1. *Caroteni di origine vegetale.*

Sinonimi: CI arancione per alimenti 5.

Definizione:

i caroteni misti si ottengono mediante estrazione con solvente da ceppi naturali di piante commestibili, carote, oli vegetali, erba, erba medica e ortica;

il colorante principale è costituito da carotenoidi, la maggior parte dei quali è composta da β-carotene. Possono essere presenti anche α, γ-carotene e altri pigmenti. Oltre ai pigmenti coloranti, la sostanza può contenere oli, grassi e cere presenti in natura nel materiale d'origine.

per l'estrazione si possono utilizzare soltanto i seguenti solventi: acetone, metil etil chetone, metanolo, etanolo, propano 2-olo, esano°, diclorometano e biossido di carbonio.

Benzene non più di 0,5 v/v

Classe: Carotenoidi.

Color index: n. 75130.

EINECS: 230-636-6.

Formula chimica: β-carotene: $C_{40}H_{56}$.

Peso molecolare: β-carotene: 536,88.

Tenore:

il contenuto di caroteni (calcolati come β-carotene) non è inferiore al 5%. Per i prodotti ottenuti per estrazione di oli vegetali: non inferiore allo 0,2% nei grassi alimentari;

$E_{1cm}^{1\%}$ 2500 a circa 440 nm - 457 nm in cicloesano.

Identificazione:

A. Spettrometria: massima in cicloesano a 440 nm - 457 nm e 470 nm - 486 nm.

Purezza:

solventi residui:

acetone
metil etil chetone:
metanolo:
propano-2-olo:
esano:
etanolo:
} non più di 50 mg/kg, da solo o in combinazione

diclorometano: non più di 10 mg/kg;

arsenico: non più di 3 mg/kg;

piombo: non più di 5 mg/kg;

mercurio: non più di 1 mg/kg;

cadmio: non più di 1 mg/kg.

2. *Caroteni derivati dalle alghe.*

Sinonimi: C1 arancione alimentare 5.

Definizione:

i caroteni misti si possono ottenere anche da ceppi naturali dell'alga *Dunaliella Salina,* che prolifera nei grandi laghi salati nella regione di Whyalla, South Australia. Il β-carotene si estrae utilizzando un olio essenziale. Il preparato è una sospensione al 20-30% in olio commestibile. Il rapporto di isomeri trans e cis è dell'ordine di 50/50-71/29;

il colorante principale è costituito da carotenoidi composti per la maggior parte da β-carotene. Possono anche esser presenti α-carotene, luteina, zeaxantina e β-cryptoxantina. Oltre ai pigmenti colorati, la sostanza può contenere oli, grassi e cere presenti allo stato naturale nel materiale d'origine.

Classe: carotenoidi.

Colour Index: n. 75130.

Formula chimica: β-carotene: $C_{40}H_{56}$.

Peso molecolare: β-carotene: 536,88.

Tenore:

il contenuto di caroteni (calcolati come β-carotene) non è inferiore al 20%;

$E_{1cm}^{1\%}$ 2500 a circa 440 nm - 457 nm nel cicloesano.

Identificazione:

A. Spettrometria: massima nel cicloesano a 448 nm - 457 nm e 474 nm - 486 nm.

Purezza:

tocoferolo naturale in olio commestibile: non oltre lo 0,3%;

arsenico: non più di 3 mg/kg;

piombo: non più di 5 mg/kg;

mercurio: non più di 1 mg/kg;

cadmio: non più di 1 mg/kg;

E 160a (ii) BETA-CAROTENE

1. *Beta-Carotene.*

Sinonimi: CI arancione per alimenti 5.

Definizione:

le specifiche si applicano per lo più a tutti gli isometri trans di β-carotene con piccoli quantitativi di altri carotenoidi;

i preparati diluiti e stabilizzati possono avere diversi tenori di isomero trans e cis.

Classe: carotenoidi.

Colour index: n. 40800.

EINECS: 230-636-6.

Denominazione chimica: β-carotene, β, β-carotene.

Formula chimica: $C_{40}H_{56}$.

Peso molecolare: 536,88.

Tenore:

non inferiore al 96% del totale dei coloranti (espresso come β-carotene);

$E_{1cm}^{1\%}$ 2500 a circa 440 nm - 457 nm in cicloesano.

Descrizione: cristalli di colore rosso brunastro o polvere cristallina.

Identificazione:

A. Spettrometria: massima in cicloesano a 453-456 nm.

Purezza:

ceneri solfatate, non oltre lo 0,2%;

altre sostanze coloranti: carotenoidi diversi dal β-carotene: non più del 3,0% delle sostanze coloranti totali;

arsenico: non più di 3 mg/kg;

piombo: non più di 5 mg/kg;

mercurio: non più di 1 mg/kg;

cadmio: non più di 1 mg/kg.

2. *Beta-carotene derivato dalla Blakeslea trispora.*

Sinonimi: CI arancione per alimenti 5.

Definizione: ottenuto mediante fermentazione usando una coltura mista dei due tipi riproduttori (+) e (-) di ceppi naturali del fungo *Blakeslea trispora.* Il β-carotene è estratto dalla biomassa mediante etil acetato e cristallizzato. Il prodotto cristallizzato è formato principalmente da β-carotene trans. A causa del processo naturale il 3% circa del prodotto è formato da carotenoidi misti, caratteristica specifica del prodotto.

Classe: carotenoidi.

Colour index: n. 40800.

EINECS: 230-636-6.

Denominazione chimica: β-carotene, β, β-carotene.

Formula chimica: $C_{40}H_{56}$.

Peso molecolare: 536,88.

Tenore:

non inferiore al 96% del totale dei coloranti (espressi come β-carotene);

$E_{1cm}^{1\%}$ 2500 a ca 440 nm - 457 nm in cicloesano.

Descrizione: cristalli rosso brunastri o polvere cristallina.

Identificazione:

A. Spettrometria: massima in cicloesano a 453 - 456 nm.

Purezza:

solventi residui:

etil acetato: non oltre lo 0,8%;

etanolo: singolarmente o in combinazione.

Ceneri solfate: non oltre lo 0,2%.

Altre sostanze coloranti:

carotenoidi diversi dal β-carotene: non oltre il 3,0% del totale dei coloranti;

arsenico: non più di 3 mg/kg;

piombo: non più di 5 mg/kg;

mercurio: non più di 1 mg/kg;

cadmio: non più di 1 mg/kg.

aflatossina B1: assente;

Microtessine:

T2
Ocratossina
Zearalenone } assenti

Microbiologia:

muffe: non più di 100/g;

lieviti: non più di 100/g;

salmonella: assente in 25 g;

escherichia coli: assente in 5g.

02A03720

DECRETO 18 marzo 2002.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44 che modifica il decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Mumaten Berna» e «Triviraten Berna»; ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l.;

Vista la relazione dell'Istituto superiore di sanità, datata 12 marzo 2001, avente per oggetto: «nota sull'efficacia dei vaccini antiparotite» con la quale si evidenza la scarsa efficacia protettiva conferita da un particolare ceppo vaccinogeno, denominato ceppo Rubini;

Visto i pareri della commissione unica del farmaco che, nella seduta del 20 giugno 2001 e del 4 luglio 2001, facendo proprio il documento dell'Istituto superiore di sanità, ha deciso di avviare la procedura di revoca dei vaccini antiparotite - ceppo Rubini;

Visto il decreto direttoriale n. 800.5/S.44/97.M.116/D31 del 20 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2001 - serie generale, con il quale questa amministrazione ha adottato il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni all'immis-

sione in commercio su richiesta della ditta delle specialità medicinali MUMATEN BERNA e TRIVIRATEN BERNA, ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l.;

Vista la comunicazione datata 27 settembre 2001, con la quale questa amministrazione ha notificato alla ditta interessata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, l'avvio della procedura di revoca per le specialità medicinali oggetto del presente decreto;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta Istituto sieroterapeutico Berna S.r.l. in data 31 ottobre 2001;

Visto il parere del Consiglio superiore della sanità che, nella seduta del 30 gennaio 2002, ha espresso parere favorevole alla revoca delle specialità medicinali «Mumaten Berna» e «Trivirаten Berna», ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., data la scarsa efficacia protettiva della componente parotitica ceppo Rubini;

Ritenuto di dover procedere alla revoca delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Sono revocate, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

MUMATEN BERNA - ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l. «polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml, cont. monodose n. 028446019;

TRIVIRATEN BERNA - ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l. «polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 siringa di solvente da 0,5 ml, cont. monodose n. 027356 029.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 marzo 2002

Il dirigente: GUARINO

02A03636

DECRETO 20 marzo 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zurem».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Abiogen Pharma S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il decreto dirigenziale n. 800/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2 *bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, 178:

ZUREM:

40 compresse 100 mg - A.I.C. n. 031220015;

30 bustine 100 mg - A.I.C. n. 031220027;

6 flaconi liof. 150 mg + 6 fiale solv. - A.I.C. n. 031220039;

12 supposte 200 mg - A.I.C. n. 031220041;

crema 1,5% tubo 50 g - A.I.C. n. 031220054.

Ditta Abiogen Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 marzo 2002

Il dirigente: GUARINO

02A03638

DECRETO 21 marzo 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spai».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.M.139/D2 del 13 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001, con il quale questa amministrazione ha sospeso cautelativamente, a tutela della salute pubblica, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, a seguito di segnalazione pervenuta dall'ufficio di farmacovigilanza;

Vista l'istanza datata 30 gennaio 2002 della società Industria terapeutica Splendore Alfa Intes S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato;

Visto l'esito favorevole delle analisi della specialità medicinale «Spai» eseguite presso l'istituto superiore di sanità;

Vista l'ordinanza del TAR Lazio - sezione 3 n. 150/02 del 7 marzo 2002;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto suindicato, di poter revocare il decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio n. 800.5/S.M.139/D2 emanato in data 13 novembre 2001;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - il decreto dirigenziale n. 800.5/M.S.139/D2 del 13 novembre 2001:

«SPAI:

irrigazione intraoculare extraoculare 250 ml - A.I.C. n. 029176017;

irrigazione intraoculare extraoculare 500 ml - A.I.C. n. 029176029;

irrigazione intraoculare extraoculare 15 ml - A.I.C. n. 029176031;

irrigazione intraoculare extraoculare 30 ml - A.I.C. n. 029176043.

Ditta industria terapeutica Splendore Alfa Intes S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 marzo 2002

Il dirigente: GUARINO

02A03637

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 27 marzo 2002.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 19 e 26 maggio 2002. (Deliberazione n. 45/02/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 marzo 2002;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 13 febbraio 2002 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei tre comuni di cui all'elenco allegato A della presente delibera;

Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Trentino - Alto Adige del 20 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei quattro comuni di cui all'elenco allegato B della presente delibera;

Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 15 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni

del sindaco e del consiglio comunale dei ventuno comuni di cui all'elenco allegato C della presente delibera;

Rilevato che con decreto del presidente della regione siciliana del 25 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei centocinquantadue comuni di cui all'elenco allegato D della presente delibera;

Rilevato che con decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2002, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei settecentottantotto comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale delle dieci province di cui all'elenco allegato E della presente delibera;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni, fissate per il giorno 19 maggio 2002, del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di cui agli elenchi allegati A e B della presente delibera, nonché per le elezioni, fissate per il giorno 26 maggio 2002, del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di cui agli elenchi allegati C e D della presente delibera e del sindaco e del consiglio comunale e del presidente della provincia e del consiglio provinciale dei comuni e delle province di cui all'elenco E della presente delibera, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o provinciali da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

CAPO I
COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata, nazionale e locale, intende dedicare alla comunicazione politica, relativa alla campagna elettorale in corso, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *a)*, e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *b)*.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24, e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

CAPO II
MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito web dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito web dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito web dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

CAPO III
MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché,

per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito web dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

CAPO IV
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione relativa alla campagna elettorale in corso, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura «messaggio politico elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.

Art. 23.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge. Il denunciante deve inoltre indicare il proprio recapito, numero telefonico e di telefax.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati e acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiote-

levisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 24.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 25.

Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 19 maggio 2002, salva una eventuale estensione sino al 2 giugno 2002 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco nelle elezioni dei comuni di cui agli elenchi allegati *A* e *B* della presente delibera.

2. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 26 maggio 2002, salva una eventuale estensione sino al 9 giugno 2002 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia nelle elezioni relative ai comuni e alle province di cui agli elenchi allegati *C*, *D* ed *E* della presente delibera.

3. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

4. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP con riguardo alla comunicazione politica e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Napoli, 27 marzo 2002

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
(Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 19 MAGGIO 2002

ELEZIONI COMUNALI

Aosta	Arnad
	Issime
	Valsavarenche

ALLEGATO *B*
(Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 19 MAGGIO 2002

ELEZIONI COMUNALI

Trento	Borgo Valsugana
	Capriana
	Imer
	Lona-Lases

ALLEGATO *C*
(Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002

ELEZIONI COMUNALI

Gorizia	Cormons
	Gorizia
	Grado
	Sagrado
	San Canzian d'Isonzo
Pordenone	Azzano Decimo
	Casarza della Delizia
	Cimolais
	Clauzetto
	Maniago
	Prata di Pordenone
	Vito d'Asio
Trieste	Duino Aurisina
Udine	Arta Terme
	Buia
	Cervignano del Friuli
	Lignano Sabbiadoro
	Pocenia
	Preone
	Tarvisio
	Varmo

ALLEGATO *D*
(Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002

ELEZIONI COMUNALI

Agrigento	Aragona
	Bivona
	Burgio
	Campobello di Licata
	Cattolica Eraclea
	Comitini
	Favara
	Grotte
	Lampedusa e Linosa
	Montallegro
	Naro
	Palma di Montechiaro
	Racalmuto
	Raffadali
	San Giovanni Gemini
	Santa Elisabetta
	Santa Margherita Belice
	Villafranca Sicula
Caltanissetta	Acquaviva Platani
	Butera
	Campofranco
	Gela
	Marianopoli

	Mussomeli
	Resuttano
	San Cataldo
	Santa Caterina Villarmosa
	Sommatino
	Vallelunga Pratameno
Catania	Aci Bonaccorsi
	Aci Castello
	Belpasso
	Bronte
	Calatabiano
	Caltagirone
	Castiglione di Sicilia
	Fiumefreddo di Sicilia
	Licodia Eubea
	Linguaglossa
	Mazzarrone
	Mirabella Imbaccari
	Misterbianco
	Nicolosi
	Paternò
	Pedara
	Raddusa
	San Michele di Ganzaria
	Sant'Agata li Battiati
	Scordia
	Vizzini
Enna	Aidone
	Barrafranca
	Centuripe
	Nicosia
	Nissoria
	Regalbuto
	Sperlinga
	Valguarnera Caropepe
	Villarosa
Messina	Acquedolci
	Alcara li Fusi
	Antillo
	Brolo
	Castroreale
	Cesarò
	Francavilla di Sicilia
	Furnari
	Gaggi
	Galati Mamertino
	Gallodoro
	Gioiosa Marea
	Itala
	Letojanni
	Librizzi
	Longi
	Malfa
	Mandanici
	Mazzarrà Sant'Andrea
	Merì
	Mirto
	Mistretta
	Montalbano Elicona
	Motta d'Affermo
	Naso
	Nizza di Sicilia
	Novara di Sicilia
	Oliveri
	Pettineo
	Piraino
	Raccuja
	Roccavaldina
	Roccella Valdemone
	Rodì Milici
	San Piero Patti
	Santa Marina Salina
	Sant'Alessio Siculo
	Sant'Angelo di Brolo
	Santo Stefano di Camastra
	Saponara
	Savoca
	Sinagra
	Taormina
	Terme Vigliatore
	Venetico
	Villafranca Tirrena
Palermo	Alia
	Altofonte
	Balestrate
	Blufi
	Bolognetta
	Bompietro
	Campofelice di Fitalia
	Camporeale
	Castelbuono
	Castellana Sicula
	Cefalù
	Cerda
	Chiusa Sclafani
	Corleone
	Gangi
	Giardinello
	Isnello
	Mezzojuso
	Palazzo Adriano
	Petralia Sottana
	Piana degli Albanesi
	Prizzi
	San Cipirello
	San Giuseppe Jato
	Santa Flavia
	Terrasini
	Torretta
	Trappeto
	Valledolmo
	Vicari
Ragusa	Chiaramonte Gulfi
	Giarratana
	Modica
	Monterosso Almo
	Pozzallo
	Santa Croce Camerina
	Vittoria
Siracusa	Avola
	Cassaro
	Ferla
	Floridia
	Lentini
	Melilli
	Noto
	Solarino
	Sortino
Trapani	Calatafimi - Segesta
	Castellammare del Golfo

ALLEGATO *E*
(Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002

ELEZIONI PROVINCIALI

Ancona
Campobasso
Como
Genova
La Spezia
Reggio Calabria
Treviso
Varese
Vercelli
Vicenza

ELEZIONI COMUNALI

Alessandria	Acqui Terme
	Alessandria
	Alice Bel Colle
	Carezzano
	Carrosio
	Morano Sul Po
	Pomaro Monferrato
	Rosignano Monferrato
	Serravalle Scrivia

Asti	Asti
	Capriglio
	Castagnole Monferrato
	Cerreto d'Asti
	Montegrosso d'Asti
	Tonco
	Vesime
	Villanova d'Asti
Cuneo	Bagnolo Piemonte
	Barge
	Bene Vagienna
	Borgo San Dalmazzo
	Castelmagno
	Cissone
	Cuneo
	Frabosa Soprana
	Monastero di Vasco
	Mondovì
	Murello
	Racconigi
	Sambuco
Novara	Arona
	Borgomanero
	Casalvolone
	Divignano
	Nebbiuno
	Varallo Pombia
Torino	Angrogna
	Avigliana
	Bairo
	Cantoira
	Caselle Torinese
	Castellamonte
	Chivasso
	Feletto
	Fenestrelle
	Grugliasco
	La Loggia
	Moncalieri
	Montalenghe
	Montanaro
	Orio Canavese
	Rivalta di Torino
	Rosta
	San Maurizio Canavese
	Santena
	Valperga
Verbano Cusio Ossola	Domodossola
	Druogno
	Formazza
	Gurro
	Omegna
Vercelli	Alagna Valsesia
	Civiasco
	Saluggia
	Serravalle Sesia
	Trino
	Varallo
Biella	Vallanzengo
Bergamo	Albano Sant'Alessandro
	Averara
	Blello
	Brembate di Sopra
	Calusco d'Adda
	Capriate San Gervasio
	Cisano Bergamasco
	Curno
	Gandino
	Leffe
	Mapello
	Mezzoldo
	Mozzo
	Nembro
	Oltre il Colle
	Piazzolo
	Sovere
	Urgnano
	Villongo
Brescia	Acquafredda
	Calvagese della Riviera
	Cazzago San Martino
	Darfo Boario Terme
	Desenzano del Garda
	Gottolengo
	Isorella
	Odolo
	Palazzolo sull'Oglio
	Paspardo
	Provaglio Val Sabbia
	Rovato
Como	Appiano Gentile
	Beregazzo Con Figliaro
	Brienno
	Campione d'Italia
	Cantù
	Como
	Erba
	Gera Lario
	Orsenigo
	Rodero
Cremona	Credera Rubbiano
	Crema
	Pozzaglio ed Uniti
	Robecco d'Oglio
	Torricella del Pizzo
	Vailate
Lecco	Missaglia
	Rovagnate
Lodi	Castiglione d'Adda
	Sant'Angelo Lodigiano
	Valera Fratta
Mantova	Castellucchio
	Castiglione delle Stiviere
	Gazzuolo
	Goito
	Moglia
	Pomponesco
	Sermide
Milano	Abbiategrasso
	Arcore
	Binasco
	Buccinasco
	Canegrate
	Carate Brianza
	Carnate
	Cassinetta di Lugagnano
	Cernusco sul Naviglio
	Cesate
	Cuggiono
	Dresano
	Garbagnate Milanese
	Legnano
	Lentate sul Seveso
	Lesmo
	Lissone
	Magenta
	Magnago
	Meda
	Melegnano
	Monza
	Motta Visconti
	Pero
	Pieve Emanuele
	Pregnana Milanese
	Rho
	San Donato Milanese
	San Giorgio su Legnano
	Sesto San Giovanni
	Vernate
	Vimodrone
	Vittuone
Pavia	Calvignano
	Gravellona Lomellina
	Marzano
	Mortara
	Torrevecchia Pia
	Trivolzio
	Valle Lomellina

Sondrio	Rasura
	Valdidentro
	Valfurva
Varese	Besozzo
	Brissago-Valtravaglia
	Busto Arsizio
	Cardano al Campo
	Cassano Magnago
	Ferno
	Gerenzano
	Malnate
	Marchirolo
	Tradate
	Uboldo
	Varese
Belluno	Auronzo di Cadore
	Cencenighe Agordino
	Cesiomaggiore
	Cortina d'Ampezzo
	Falcade
	Feltre
	Lamon
	Pieve di Cadore
	San Gregorio nelle Alpi
	Tambre
Padova	Cittadella
	Conselve
	Gazzo
	Granze
	Loreggia
	Lozzo Atestino
	Merlara
	Piombino Dese
	Sant'Urbano
	Saonara
	Teolo
	Torreglia
	Vescovana
	Vigonza
Rovigo	Fratta Polesine
	Giacciano con Baruchella
	Lusia
	Trecenta
Treviso	Breda di Piave
	Cappella Maggiore
	Casale sul Sile
	Castelcucco
	Cessalto
	Conegliano
	Crespano del Grappa
	Fontanelle
	Godega di Sant'Urbano
	Montebelluna
	Possagno
	Santa Lucia di Piave
	Segusino
	Susegana
	Trevignano
	Villorba
	Zenson di Piave
Venezia	Campagna Lupia
	Caorle
	Chioggia
	Fiesso d'Artico
	Iesolo
	Marcon
	Mira
	Musile di Piave
	Noventa di Piave
	Pramaggiore
	Salzano
	Santa Maria di Sala
Verona	Bovolone
	Caldiero
	Casaleone
	Cerea
	Malcesine
	Ronco all'Adige
	Roverchiara
	San Giovanni Ilarione
	San Giovanni Lupatoto
	San Martino Buon Albergo
	Soave
	Verona
	Zevio
Vicenza	Marano Vicentino
	Rosà
	Sarego
	Thiene
	Villaverla
Genova	Chiavari
	Genova
	Rovegno
Imperia	Bordighera
	Pieve di Teco
	Pornassio
	Ventimiglia
La Spezia	La Spezia
	Lerici
	Ortonovo
	Santo Stefano di Magra
Savona	Altare
	Boissano
	Borghetto Santo Spirito
	Calizzano
	Savona
Bologna	Budrio
	Porretta Terme
Ferrara	Comacchio
Forlì-Cesena	Castrocaro Terme e Terra del Sole
	Dovadola
Modena	Novi di Modena
	Serramazzoni
Parma	Parma
	San Secondo Parmense
Piacenza	Agazzano
	Bettola
	Carpaneto Piacentino
	Monticelli d'Ongina
	Piacenza
	Villanova sull'Arda
Ravenna	Riolo Terme
Reggio Emilia	Campegine
Arezzo	Anghiari
	Montemignaio
Firenze	Reggello
	Rignano sull'Arno
Grosseto	Campagnatico
	Pitigliano
Livorno	Marciana Marina
	Porto Azzurro
Lucca	Camaiore
	Forte dei Marmi
	Lucca
	Porcari
Massa Carrara	Carrara
	Mulazzo
Pisa	Bientina
	Crespina
Pistoia	Pistoia
	Quarrata
	San Marcello Pistoiese
	Serravalle Pistoiese
Siena	Chiusi
	Monticiano
	Sarteano
Perugia	Deruta
	Monteleone di Spoleto
	Todi
	Valfabbrica
	Valtopina
Terni	Attigliano
	Narni
	Parrano
Ancona	Corinaldo
	Fabriano
	Jesi
	Rosora

Ascoli Piceno	Acquaviva Picena
	Pedaso
	Ripatransone
Macerata	Civitanova Marche
	Corridonia
	Penna San Giovanni
	Tolentino
Frosinone	Alatri
	Campoli Appennino
	Casalvieri
	Ceccano
	Cervaro
	Fontana Liri
	Frosinone
	Picinisco
	Pofi
	San Biagio Saracinisco
	San Giovanni Incarico
Latina	Aprilia
	Campodimele
	Castelforte
	Gaeta
	Latina
	Sabaudia
	Santi Cosma e Damiano
	Sonnino
Rieti	Casaprota
	Cittaducale
	Montenero Sabino
	Nespolo
	Rieti
	Varco Sabino
Roma	Allumiere
	Bracciano
	Camerata Nuova
	Castel Gandolfo
	Formello
	Labico
	Ladispoli
	Lanuvio
	Lariano
	Manziana
	Marano Equo
	Mentana
	Montelanico
	Nerola
	Pomezia
	Rocca di Papa
	Torrita Tiberina
	Valmontone
Viterbo	Barbarano Romano
	Capranica
	Castel Sant'Elia
	Corchiano
	Montalto di Castro
	Ronciglione
	Tarquinia
Chieti	Arielli
	Atessa
	Casalbordino
	Celenza Sul Trigno
	Furci
	Gamberale
	Giuliano Teatino
	Lettopalena
	Montelapiano
	Ortona
	Ripa Teatina
	Roccamontepiano
	Roccascalegna
	Roio del Sangro
	Rosello
	San Salvo
	San Vito Chietino
	Tollo
L'Aquila	Avezzano
	Balsorano
	Barrea
	Calascio
	Campo di Giove
	Caporciano
	Civitella Alfedena
	Gioia dei Marsi
	L'Aquila
	Luco dei Marsi
	Massa d'Albe
	Montereale
	Ocre
	Prata d'Ansidonia
	Pratola Peligna
	Rocca di Mezzo
	Trasacco
	Villavallelonga
Pescara	Alanno
	Brittoli
	Collecorvino
	San Valentino in Abruzzo Citeriore
	Scafa
	Spoltore
	Tocco da Casauria
Teramo	Bisenti
	Civitella del Tronto
	Crognaleto
	Martinsicuro
	Pietracamela
	Penna Sant'Andrea
	Valle Castellana
Campobasso	Busso
	Campomarino
	Castellino del Biferno
	Castropignano
	Duronia
	Jelsi
	Limosano
	Montefalcone nel Sannio
	San Felice del Molise
	San Martino in Pensilis
	Termoli
	Torella del Sannio
Isernia	Castelverrino
	Isernia
	Pozzilli
	Sant'Elena Sannita
	Sessano del Molise
Avellino	Altavilla Irpina
	Andretta
	Atripalda
	Baiano
	Capriglia Irpina
	Chianche
	Flumeri
	Lauro
	Monteforte Irpino
	Montemarano
	Prata di Principato Ultra
	Solofra
Benevento	Arpaia
	Calvi
	Campolattaro
	Durazzano
	Ginestra degli Schiavoni
	Guardia Sanframondi
	Limatola
	Molinara
	Pontelandolfo
	Puglianello
	Reino
	San Lupo
	San Salvatore Telesino
	Sassinoro
	Vitulano
Caserta	Alvignano
	Aversa
	Bellona
	Camigliano
	Casaluce
	Caserta

	Castel Campagnano
	Cesa
	Falciano del Massico
	Gallo Matese
	Pietramelara
	Pontelatone
	Recale
	San Cipriano d'Aversa
	San Felice a Cancello
	San Prisco
	San Tammaro
	Santa Maria Capua Vetere
	Sessa Aurunca
	Trentola-Ducenta
	Vairano Patenora
	Valle di Maddaloni
Napoli	Bacoli
	Barano d'Ischia
	Boscoreale
	Boscotrecase
	Cardito
	Casavatore
	Castellammare di Stabia
	Cercola
	Cicciano
	Crispano
	Frattaminore
	Ischia
	Lacco Ameno
	Lettere
	Marigliano
	Pimonte
	San Giorgio a Cremano
	San Giuseppe Vesuviano
	Sant'Anastasia
	Striano
	Torre del Greco
	Trecase
	Visciano
Salerno	Acerno
	Agropoli
	Battipaglia
	Bracigliano
	Buccino
	Centola
	Colliano
	Corbara
	Giffoni sei Casali
	Giffoni Valle Piana
	Laurito
	Laviano
	Montecorice
	Morigerati
	Nocera Inferiore
	Pagani
	Palomonte
	Petina
	Piaggine
	Postiglione
	Roccagloriosa
	Roccapiemonte
	Roscigno
	Sacco
	San Marzano sul Sarno
	Santa Marina
	Santomenna
	Sanza
	Sapri
	Serre
	Stella Cilento
	Stio
Bari	Alberobello
	Barletta
	Bisceglie
	Bitritto
	Canosa di Puglia
	Castellana Grotte
	Conversano
	Giovinazzo
	Minervino Murge
	Sannicandro di Bari
	Santeramo in Colle
	Spinazzola
	Turi
Brindisi	Brindisi
	Ceglie Messapica
	Erchie
	Fasano
	Latiano
	Mesagne
	Ostuni
	San Michele Salentino
	Torchiarolo
Foggia	Accadia
	Apricena
	Cagnano Varano
	Carpino
	Celenza Valfortore
	Chieuti
	Lucera
	Monte Sant'Angelo
	Motta Montecorvino
	Orsara di Puglia
	Orta Nova
	Panni
	Rignano Garganico
	Rodi Garganico
	San Ferdinando di Puglia
	Sannicandro Garganico
	Torremaggiore
	Vico del Gargano
Lecce	Aradeo
	Castrignano de' Greci
	Castro
	Collepasso
	Lecce
	Leverano
	Martano
	Matino
	Nardò
	Otranto
	Racale
	Salice Salentino
	San Cesario di Lecce
	San Pietro in Lama
	Scorrano
	Uggiano la Chiesa
Taranto	Castellaneta
	Fragagnano
	Manduria
	Martina Franca
	Maruggio
	Mottola
	Palagiano
Matera	Colobraro
	Ferrandina
	Grassano
	Grottole
	Matera
	Montescaglioso
	Pisticci
	San Mauro Forte
	Stigliano
	Tursi
Potenza	Abriola
	Albano di Lucania
	Baragiano
	Bella
	Castelsaraceno
	Episcopia
	Latronico
	Marsico Nuovo
	Montemilone
	Palazzo San Gervasio
	Rapolla
	Rionero in Vulture
	Ruoti
	San Costantino Albanese

	Sasso di Castalda
	Senise
	Teana
	Vietri di Potenza
Catanzaro	Andali
	Belcastro
	Cenadi
	Centrache
	Cerva
	Gizzeria
	Isca sullo Ionio
	Maida
	Nocera Tirinese
	Petronà
	Platania
	San Pietro Apostolo
	San Vito sullo Ionio
	Satriano
	Sersale
	Settingiano
Cosenza	Belsito
	Castroregio
	Castrovillari
	Cellara
	Cerzeto
	Cosenza
	Diamante
	Fagnano Castello
	Francavilla Marittima
	Guardia Piemontese
	Laino Borgo
	Longobucco
	Mormanno
	Panettieri
	Pietrapaola
	Plataci
	Praia a Mare
	Roggiano Gravina
	San Lorenzo del Vallo
	San Lucido
	San Vincenzo la Costa
	Saracena
	Trebisacce
Reggio Calabria	Africo
	Antonimina
	Bivongi
	Bruzzano Zeffirio
	Campo Calabro
	Caraffa del Bianco
	Cardeto
	Ciminà
	Cittanova
	Ferruzzano
	Gerace
	Grotteria
	Laganadi
	Laureana di Borrello
	Melito di Porto Salvo
	Motta San Giovanni
	Platì
	Reggio Calabria
	San Procopio
	Sant'Eufemia d'Aspromonte
	Sant'Ilario dello Ionio
	Seminara
	Sinopoli
	Terranova Sappo Minulio
Crotone	Roccabernarda
Vibo Valentia	Arena
	Briatico
	Brognaturo
	Capistrano
	Dasà
	Dinami
	Fabrizia
	Filogaso
	Francavilla Angitola
	Francica
	Limbadi
	Monterosso Calabro
	Nardodipace
	Pizzo
	Ricadi
	San Costantino Calabro
	San Gregorio d'Ippona
	San Nicola da Crissa
	Sant'Onofrio
	Serra San Bruno
	Soriano Calabro
	Spadola
	Stefanaconi
	Tropea
	Vibo Valentia
Cagliari	Carloforte
	Nuxis
	Pimentel
	Portoscuso
	Pula
	Samassi
	San Sperate
	Sant'Antioco
	Selargius
	Serramanna
	Siliqua
	Siurgus Donigala
	Suelli
	Vallermosa
	Villaputzu
	Villasor
Nuoro	Bitti
	Bolotana
	Genoni
	Girasole
	Lodine
	Lula
	Nuragus
	Onani
	Oniferi
	Orune
	Osini
	Perdasdefogu
	Sagama
	Serri
Oristano	Ardauli
	Baratili San Pietro
	Bauladu
	Bidonì
	Milis
	Mogorella
	Morgongiori
	Oristano
	Terralba
	Tresnuraghes
	Uras
Sassari	Alghero
	Bono
	Bulzi
	Calangianus
	Chiaramonti
	Erula
	Florinas
	Illorai
	Ittiri
	La Maddalena
	Olbia
	Ozieri
	Padria
	Palau
	Santa Maria Coghinas
	Semestene
	Stintino
	Tissi
	Valledoria

02A03718

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO

DECRETO 11 marzo 2002.

Attivazione della sezione staccata della Commissione tributaria regionale, in Pescara.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che ha riordinato gli organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

Visto, in particolare, il comma 1-*bis* del citato art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale sono state istituite le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali e, per quanto inerisce questa Commissione tributaria regionale, la sezione staccata di Pescara;

Viste le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999, e n. 4 del 13 novembre 2000;

Vista la relazione del dirigente della segreteria concernente la situazione organizzativa e strutturale della sezione staccata di Pescara;

Ritenuto che può fissarsi per il giorno 15 aprile 2002 l'attivazione della segreteria della sezione staccata di Pescara, che risulterà composta dalle sezioni IX e X di questa Commissione;

Vista la delibera di questo presidente in data 30 dicembre 2000 relativa all'assegnazione dei membri della sezione staccata;

Considerato che, dalla predetta data, la sezione staccata espleterà il servizio di ricezione degli appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti relativi ai procedimenti ricadenti nella competenza della stessa, mentre ogni altro servizio amministrativo inerente il personale in servizio presso la suddetta sezione ed i giudici tributari ad essa assegnati, salvo l'ordinaria amministrazione, sarà interamente gestito ed organizzato dalla sede principale dell'Aquila;

Ritenuto che l'individuazione dei procedimenti da assegnare alla sezione staccata dovrà avvenire sulla base dei principi e del criterio territoriale espressi dalle menzionate risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Ritenuto che la data di insediamento dei giudici tributari assegnati alla sezione staccata di Pescara può essere fissata per il giorno 15 aprile 2002, presso i locali siti in Pescara, piazza Italia, 1;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, anche al fine di adeguare l'organizzazione della sede principale dell'Aquila, alle modifiche strutturali necessarie a seguito dell'attivazione della sezione staccata;

Decreta:

Dal giorno 15 aprile 2002 sono attivate le segreterie della sezione staccata di questa Commissione tributaria regionale ubicata in Pescara, piazza Italia, 1, con ingresso da via Firenze.

Da tale data gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale e nei giorni di martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 16,30.

Dalla stessa data la predetta segreteria espleterà i servizi di ricezione degli appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti relativi ai procedimenti destinati ad essere trattati dalle sezioni della sede staccata, mentre, fatta salva l'ordinaria amministrazione, ogni altro servizio amministrativo inerente il personale in servizio ed i giudici tributari assegnati sarà interamente gestito ed organizzato dalla sede principale dell'Aquila.

La costituzione delle parti ed il deposito di atti e documenti potranno, comunque, avvenire anche presso la segreteria della sede principale dell'Aquila.

L'insediamento dei giudici tributari, assegnati alla sezione staccata di questa Commissione avverrà, nei locali predisposti per la sezione il giorno 15 aprile 2002.

La sezione staccata tratterà, in via esclusiva: i procedimenti di appello avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali comprese nella propria circoscrizione; i procedimenti di revocazione di proprie sentenze; i giudizi di rinvio dalla Corte suprema di cassazione o dalla Commissione tributaria centrale relativa ai procedimenti che in primo grado sono stati radicati nella propria circoscrizione.

Alla sede principale dell'Aquila restano assegnati solo i giudizi di appello, revocazione e rinvio relativi a controversie decise, in primo grado, dalle commissioni tributarie provinciali dell'Aquila e di Teramo.

I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sede principale e la sezione staccata in relazione alla circoscrizione territoriale che ha deciso il ricorso in primo grado.

I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione, ex art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997, seguiranno il criterio territoriale stabilito per i giudizi di merito.

Il calendario delle udienze, predisposto dai presidenti delle sezioni, verrà trasmesso al presidente della Commissione, al fine di verificare la compatibilità del numero delle udienze con la situazione strutturale ed organizzativa della sezione staccata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato:

1) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse;

2) al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

3) all'Agenzia delle entrate - Direzione regionale dell'Abruzzo;

4) ai giudici tributari assegnati alla sezione staccata di Pescara;

5) al dirigente della segreteria della Commissione tributaria regionale per l'Abruzzo.

L'Aquila, 11 marzo 2002

Il presidente f.f.: PICCIOLI

02A03576

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Selezione di progetti proposti dalle regioni e dagli enti locali per l'attuazione dell'e-government

Art. 1.

Premesse

1. Il presente avviso ha lo scopo di individuare progetti, proposti da regioni ed enti locali, che possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione di e-government.

2. Sono finanziati i progetti che hanno come obiettivo la realizzazione sia di servizi rivolti specificamente ai cittadini ed alle imprese, sia di servizi di infrastruttura per gli enti locali.

3. Sono considerati di interesse prioritario i progetti, compresi quelli in corso, che possono dare risultati operativi, anche intermedi, entro 12 mesi dall'erogazione della prima tranche di finanziamento, al fine di favorire la creazione di un patrimonio condivisibile di «buone soluzioni» da diffondere in tutte le amministrazioni.

4. In sede di valutazione, è considerato titolo preferenziale il progetto presentato da aggregazioni di amministrazioni e che sia coerente con gli obiettivi dei piani d'azione territoriali per l'e-government.

5. Il completamento dei progetti presentati deve avvenire entro e non oltre 24 mesi dall'erogazione della prima tranche di finanziamento.

Art. 2.

Obiettivi generali

1. Il presente avviso indica gli obiettivi, le modalità ed i termini per la presentazione di progetti per l'attuazione del piano d'azione di e-government da parte delle regioni e degli enti locali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002.

2. I progetti oggetto del presente avviso hanno i seguenti obiettivi di carattere generale:

a) utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche per determinare un significativo innalzamento del livello di qualità ed efficienza dei servizi resi ai cittadini e alle imprese;

b) creare, sviluppare ed integrare servizi infrastrutturali mediante reti territoriali che consentano l'interconnessione tra le amministrazioni e lo scambio di informazioni e servizi.

Art. 3.

Obiettivi specifici

1. Il presente avviso è relativo ai progetti delle regioni e degli enti locali riguardanti servizi ai cittadini e alle imprese, e servizi infrastrutturali.

2. Servizi ai cittadini e alle imprese:

a) per la realizzazione di servizi ai cittadini e alle imprese, sono selezionati e finanziati progetti relativi all'erogazione di servizi individuati secondo le indicazioni descritte nell'allegato n. 1 del presente avviso;

b) i progetti devono favorire la creazione o la trasformazione dei servizi erogati dagli enti territoriali in servizi on-line e comunque accessibili con modalità multicanale;

c) i servizi, per cui è previsto l'utilizzo di smartcard, devono consentire l'accesso anche agli utenti dotati di carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), secondo le modalità e le specifiche tecniche e funzionali definite nell'allegato n. 4 al presente avviso.

3. Servizi infrastrutturali:

a) per la realizzazione di servizi infrastrutturali, sono selezionati e finanziati progetti relativi a realizzazione e potenziamento di:

servizi di trasporto delle reti della pubblica amministrazione a livello regionale o territoriale, e loro interconnessione con la Rete nazionale;

centri tecnici a livello regionale o territoriale per la gestione dei servizi di trasporto, sicurezza, interoperabilità;

servizi sulle reti territoriali quali: servizi di identificazione, servizi di qualificazione della rete (ad esempio multicasting e sicurezza), servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, servizi di call-center;

servizi di cooperazione applicativa tra le regioni, gli enti locali, e le amministrazioni centrali.

4. Le proposte progettuali devono essere aderenti alle linee guida contenute nei seguenti documenti di riferimento:

per l'architettura del servizio, al documento «Front office e servizi di e-government per cittadini e imprese» (allegato n. 1);

per i servizi di interconnessione di rete e di cooperazione applicativa, al documento «Rete nazionale: caratteristiche e principi di cooperazione applicativa» (allegato n. 2);

per gli aspetti di gestione documentale, al documento «Interoperabilità dei sistemi di protocollo e la posta certificata» (allegato n. 3);

per gli aspetti di identificazione degli utenti e accesso ai servizi, al documento «Accesso ai servizi con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi» (allegato n. 4);

per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, al documento «Linee guida sul trattamento dei dati personali» (allegato n. 5).

Art. 4.

Soggetti ammessi

1. La presentazione di progetti è aperta sia a singole amministrazioni sia ad aggregazioni di amministrazioni. Nel caso di aggregazioni, le amministrazioni possono far riferimento alle forme associative previste dal titolo II, capo V del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e dalle normative regionali vigenti. Una delle amministrazioni svolge il ruolo di coordinatore dell'aggregazione. La sede ed il referente dell'amministrazione coordinatore hanno la funzione rispettivamente di sede dell'aggregazione e di responsabile del progetto.

2. I beneficiari del finanziamento, di cui al successivo art. 5, sono: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane, le comunità isolane o di arcipelago.

3. Il coordinatore dell'aggregazione dei soggetti coinvolti nel progetto deve essere una delle amministrazioni elencate nel comma 2 del presente articolo.

4. Le amministrazioni proponenti si possono avvalere di partner e sponsor pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente.

5. La finalità dell'aggregazione tra amministrazioni può anche essere esclusivamente quella del riuso. Tale situazione corrisponde al caso in cui solo alcune delle amministrazioni partecipanti all'associazione sviluppino ed implementino il progetto, garantendo il riuso dei prodotti e dei risultati alle altre amministrazioni partecipanti.

Art. 5.

Finanziamenti

1. Ammontare del finanziamento:

a) l'importo totale finanziabile dei progetti selezionati nell'ambito del presente avviso è di 120 milioni di euro, pari a 232.352.400.000 lire, secondo le finalità indicate nell'allegato *A* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002:

80 milioni di euro, pari a 154.901.600.000 lire, destinati ai servizi ai cittadini ed alle imprese;

40 milioni di euro, pari a 77.450.800.000 lire, destinati ai servizi infrastrutturali.

2. I rapporti tra il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e gli enti assegnatari dei finanziamenti sono regolate da apposita convenzione, il cui schema è definito nell'allegato n. 6.

3. Modalità di finanziamento:

a) il finanziamento statale erogato ai progetti non può superare il 50% del costo totale stimato di ciascun progetto, fermo restando che la quota residua è a carico del soggetto proponente;

b) nel caso in cui un progetto beneficia di ulteriori finanziamenti il cofinanziamento erogato dal dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sommato agli altri finanziamenti non può superare il totale dei costi stimati di progetto;

c) l'erogazione del cofinanziamento avverrà solo previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuto impegno, da parte dei soggetti proponenti, della quota di finanziamento a loro carico;

d) il finanziamento è erogato in fasi successive:

il 30% alla firma della convenzione;

il 50% dopo la verifica degli stati di avanzamento lavori, previsti nella convenzione;

il 20% al termine del progetto.

Le erogazioni intermedie e finali sono subordinate rispettivamente alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività e al completamento del progetto.

Art. 6.

Ammissibilità dei progetti

1. I progetti sono ritenuti ammissibili se:

a) presentati entro e non oltre la data di scadenza indicata nell'art. 7, comma 4;

b) compilati sull'apposita modulistica elettronica predisposta dal dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, presente all'indirizzo: http://www.pianoegov.it/avvisi/;

c) completi delle informazioni richieste;

d) presentati da uno dei soggetti indicati all'art. 4;

e) riferiti ad una popolazione amministrata dai soggetti proponenti non inferiore alle 100.000 unità;

f) sono coerenti con gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 7.

Presentazione dei progetti

1. I soggetti di cui all'art. 4, per richiedere i finanziamenti di cui al presente avviso, debbono presentare la proposta di progetto, redatta secondo la modulistica di cui al successivo art. 11.

2. La trasmissione delle proposte di progetto avviene esclusivamente in forma elettronica mediante l'invio ad una casella di posta certificata del pacchetto contenente tutte le informazioni necessarie, secondo quanto stabilito nella «Guida alla presentazione dei progetti».

3. Le proposte di progetto debbono essere firmate digitalmente dal coordinatore dell'aggregazione che propone il progetto e inviate secondo le modalità prescritte nell'allegato «Guida alla presentazione dei progetti».

4. Le proposte di progetto debbono pervenire alla casella di posta certificata indicata nel sito del Ministro per l'innovazione e le tecnologie all'indirizzo http://www.mininnovazione.it entro le ore 12 del 31 maggio 2002. Quale data di sottomissione si considera la data contenuta nella ricevuta rilasciata dal sistema di posta certificata.

5. Nel caso di aggregazioni non ancora formalmente costituite all'atto della presentazione del progetto, dovranno essere presentate le lettere sottoscritte dal legale rappresentante delle amministrazioni nelle quali si dichiara l'esplicita volontà di partecipare al progetto ed alla eventuale costituenda aggregazione. La modalità di presentazione di tali lettere è stabilita nella «Guida alla presentazione dei progetti».

6. La formalizzazione delle aggregazioni di cui al precedente comma, deve comunque avvenire precedentemente alla erogazione della prima tranche del finanziamento, mediante presentazione al dipartimento innovazione e tecnologie dell'apposita documentazione.

7. I decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'art. 3, commi 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, di trasferimento dei fondi alle aggregazioni non ancora formalmente costituite, di cui al comma 5 del presente articolo, sono emanati entro quindici giorni dalla formalizzazione delle aggregazioni, mediante presentazione al dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dell'apposita documentazione. La documentazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla notifica della concessione del finanziamento, pena la revoca dello stesso.

Art. 8.

Valutazione dei progetti

1. I progetti sono valutati dalla commissione di valutazione definita all'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002.

2. I progetti sono valutati sulla base dei criteri descritti nella tabella seguente:

Criteri	Punteggio
1. Coerenza con gli obiettivi del Piano territoriale, ove esistente	10
2. Qualità del soggetto proponente in termini di bacino di utenza amministrata, numero degli enti e dei livelli istituzionali coinvolti, risorse organizzative e tecnologiche, competenza ed esperienza in progetti analoghi, collegamento e integrazione con realizzazioni già effettuate e quota di cofinanziamento richiesto	35
3. Qualità del progetto in termini di: utilizzo di metodologie di project management, di metodologie di analisi di requisiti dell'utenza	10
4. Qualità della soluzione proposta in termini di: coerenza con gli allegati al presente avviso, caratteristiche tecniche del progetto, tipologia e rilevanza dei servizi on-line realizzati, livelli di interattività, accessibilità e multicanalità previsti, controllo della soddisfazione dell'utenza, sostenibilità del piano di esercizio e caratteristiche delle tecnologie utilizzate	35
5. Modalità di riuso dell'esperienza progettuale e realizzativa in termini di esistenza di un piano di trasferimento del progetto, scalabilità della soluzione, economicità del trasferimento, supporto nell'attuazione di interventi analoghi in altre amministrazioni	10

Art. 9.

Monitoraggio

1. Il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti anche sulla base del piano di monitoraggio presentato dai proponenti il progetto stesso.

Art. 10.

Riuso dei progetti

1. Il dipartimento innovazione e tecnologie, con la selezione dei progetti presentati, intende favorire la creazione di un patrimonio condivisibile di «buone soluzioni» da diffondere in tutte le amministrazioni.

2. Le amministrazioni beneficiarie dei finanziamenti si impegnano a rendere disponibili alle altre amministrazioni pubbliche le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente, e sulla base di specifici accordi.

Art. 11.

Documenti e informazioni

1. La modulistica, con la relativa guida alla compilazione, i documenti di riferimento e qualunque altra informazione relativi al presente avviso sono disponibili all'indirizzo http://www.pianoegov.it/avvisi/

2. Per fornire eventuali chiarimenti sul testo del bando e degli allegati è istituito un servizio di Help Desk. Il servizio di Help Desk opera per via telematica all'indirizzo http://www.pianoegov.it/avvisi/

Art. 12.

Documentazione e normativa di riferimento

1. I progetti di cui al presente avviso debbono attenersi, così come anticipato nell'art. 2, ai seguenti documenti di riferimento:

allegato 1 - Front office e servizi di e-government per cittadini e imprese;

allegato 2 - Rete nazionale: caratteristiche e principi di cooperazione applicativa;

allegato 3 - Interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico e la posta certificata;

allegato 4 - Accesso ai servizi con la carta di identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi;

allegato 5 - Linee guida sul trattamento dei dati personali;

allegato 6 - Schema di convenzione.

2. Gli allegati, di cui al comma 1 del presente articolo, sono disponibili presso il sito del Ministro per l'innovazione e le tecnologie all'indirizzo http://www.mininnovazione.it

02A03614

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 12 febbraio 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Nicolini, console della Repubblica di San Marino a Bologna.

In data 11 febbraio 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Driss Ben Amara, console del Regno del Marocco a Bologna.

02A03175 - 02A03176

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura della Congregazione delle Suore del Cuore Immacolato di Maria in Mirinae, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura della Congregazione delle Suore del Cuore Immacolato di Maria in Mirinae, in Roma.

02A03174

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura Suore Missionarie Sacra Famiglia, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura Suore Missionarie Sacra Famiglia, con sede in Roma.

02A03173

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Istituto Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, in Palermo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa dell'Istituto Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Palermo.

02A03172

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Bressanone

Con decreto interministeriale n. 1209 in data 21 gennaio 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato degli immobili demaniali denominati «Villa S. Giovanni e palazzina Pentolai», siti nel Comune di Bressanone (Bolzano), riportati nel catasto del comune censuario medesimo alla P.T. 350/II, F.M. 3, pp. Ff. 734/3 - 734/6 e pp. Ed. 786 - 818 - 538 dell'ufficio catasto di Bressanone - Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, per una superficie complessiva di mq 1.829.

02A03167

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eprinex Pour-on».

Provvedimento n. 24 dell'8 marzo 2002

Specialità medicinale per uso veterinario EPRINEX POUR-ON:

flacone 200 ml - A.I.C. n. 102310012;

flacone 1 litro - A.I.C. n. 102310024;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102310036;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102310048.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in via Vittor Pisani n. 16 - Milano, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: modifica specifiche di controllo di un eccipiente.

È autorizzata la modifica delle specifiche di controllo dell'eccipiente BHT - idrossitoluene butilato (antiossidante) nel prodotto finito, nel corso del periodo di validità.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03601

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scioglimento della società cooperativa agricola del Comprensorio Lughese - Agricol a r.l., in Lugo

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa agricola del Comprensorio Lughese - Agricol a r.l., posizione n. 1052/120462, con sede in Lugo, via Quarantola, 34 (costituita in data 31 luglio 1972 per rogito notaio dott. Rossana Lenzi rep. n. 4260), che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, opposizione — debitamente motivata e documentata — all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A03171

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 aprile 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8786
Yen giapponese	117,20
Corona danese	7,4328
Lira Sterlina	0,61090
Corona svedese	9,0231
Franco svizzero	1,4625
Corona islandese	87,46
Corona norvegese	7,6965
Lev bulgaro	1,9510
Lira cipriota	0,57557
Corona ceca	30,633
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,48
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5580
Lira maltese	0,3994
Zloty polacco	3,6148
Leu romeno	28873
Tallero sloveno	223,9371
Corona slovacca	41,749
Lira turca	1172000
Dollaro australiano	1,6464
Dollaro canadese	1,4059
Dollaro di Hong Kong	6,8527
Dollaro neozelandese	1,9892
Dollaro di Singapore	1,6227
Won sudcoreano	1161,95
Rand sudafricano	9,8974

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A03784

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 5 febbraio 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, recante: «Modifiche al decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 467, di individuazione dei programmi nazionali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 7 marzo 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 19, prima colonna, quarto rigo, nel riquadro corrispondente ai «Programmi di intervento», dove è scritto: «*Progettazione* di forestazione ...», leggasi: «*Progetto* di forestazione ...».

02A03588

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651078/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035